

# DEFINIZIONE DELLE AREE SCIABILI E DI SVILUPPO MONTANO COMUNE DI ROCCAFORTE DI MONDOVI'

Ai sensi dell'art. 4 della Legge Regionale 2/2009 e s.m.i.

REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI CUNEO

**COMUNE DI ROCCAFORTE MONDOVI'** 

LIVELLO DELLA PROGETTAZIONE

## PROGETTO DEFINITIVO

OGGETTO DELL'ELABORATO

#### AREA DI PROGETTAZIONE GENERALE

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

CODICE GENERALE ELABORATO

CODICE OPERA N° ELABORATO LOTTO LIVELLO PROGETTO AREA PROGETTO VERSIONE CRAS PG 001 0

versione	data	oggetto
0	12/04/2022	1° emissione
1	06/07/2023	Revisione fasce di rispetto delle piste di Fondo
2		
3		
4		
5		





#### Arch. Stefano Pomero

Corso Italia n.12 | 12037 Saluzzo (CN) Tel/Fax 0175/217530 | info@poligonos.it





COMMITTENZA

#### Comune di Roccaforte Mondovì

Via IV Novembre n°1, 12088 Roccaforte Mondovì (CN) Tel | 0174/65139 - fax | 0174/65671 Cod. Fisc. / P.Iva 00478600042 PEC | roccaforte.mondovi@cert.ruparpiemonte.it

IL RESPONSABILE UNICO DEL PRCEDIMENTO:

**Arch. Danilo COCCALOTTO** 

# SOMMARIO

1.	. PREMESSA		
2.	INQUADRAMENTO GENERALE	7	
3.	INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA	10	
	3.1 ACCESSIBILITA' VEICOLARE E PARCHEGGI	11	
	3.1.1 COMPRENSORIO LURISIA	11	
	3.1.2 COMPRENSORIO ARTESINA	12	
	3.2 SISTEMA IMPIANTISTICO E RICETTIVITA'	13	
	3.2.1.COMPRENSORIO LURISIA	13	
	3.2.2.COMPRENSORIO ARTESINA	14	
4.	CONFORMITA' AGLI STRUMENTI URBANISTICI	17	
	4.1 PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE	17	
	4.2 PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA	31	
	4.3 PIANO TERRITORIALE REGIONALE	35	
	4.4 PIANO PAESISTICO REGIONALE	37	
5.	VINCOLI AMBIENTALI E TERRITORIALI	60	
	5.1. VINCOLO IDROGEOLOGICO		
	5.2. VINCOLO PESAGGISTICO	60	
	5.3. VINCOLI DETTATI DAL PIANO PAESISTICO REGIONALE	61	
	5.4. VINCOLI DETTATI DALLA FASCIA DI RISPETTO DELLE SORGENTI	61	
	5.5. VINCOLI DETTATI DALLA SITUAZIONE VALANGHIVA	63	
6.	USI CIVICI	66	

#### 1. PREMESSA

Il comune di Roccaforte Mondovì ha già portato a termine in passato l'iter procedurale per la Definizione delle Aree Sciabili ai sensi dell'art. 5 comma 2 della L.R. 2/2009, arrivando ad una individuazione approvata con dal comune con Deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 27/04/2016 e dalla Regione Piemonte con Deliberazione della Giunta Regionale 26/09/2016, n. 36-3981.

Nuove esigenze manifestatesi successivamente al termine dell'iter di approvazione dell'Area Sciabile, le importanti modifiche normative che sono state nel frattempo apportate (principalmente quelle introdotte dalla Legge regionale n. 1 del 07 febbraio 2017), la volontà di inserire nell'individuazione dell'area sciabile anche i comprensori di fondovalle dedicati allo sci da fondo, hanno spinto l'amministrazione comunale di Roccaforte Mondovì a voler reiterare la procedura di definizione delle Aree Sciabili e di Sviluppo Montano, di seguito descritta.

La presente Relazione Illustrativa è parte integrante del nuovo progetto di individuazione delle aree sciabili ai sensi degli art. 4, 5 e 5 bis della Legge Regionale 26/01/2009 n. 2 e s.m.i.

#### NORMATIVA DI RIFERIMENTO - L.R.2/2009 e s.m.i.

### Capo II.

Individuazione delle aree sciabili e di sviluppo montano

#### Art. 4.

(Definizione delle aree sciabili e di sviluppo montano e delle piste da sci)

- 1. Sono definite aree sciabili e di sviluppo montano, ai sensi della normativa vigente, tutte le superfici innevate, anche attraverso la produzione di neve programmata, anche non battute, ad uso pubblico e comprendenti piste, snowpark, impianti di risalita e di innevamento, ivi comprese tutte le infrastrutture ad esse collegate sia aeree che interrate, nonché accessori e pertinenze diverse, abitualmente riservate alla pratica degli sport invernali sulla neve, quali lo sci nelle sue varie articolazioni, la tavola da neve "snowboard", lo sci da fondo, la slitta e lo slittino ed altri eventuali sport da neve. Fanno parte delle aree sciabili e di sviluppo montano gli impianti ludico-sportivi e ricreativi tipicamente montani, aventi utilizzo invernale ed estivo, teleferiche, slitte quidate e percorsi naturalistici attrezzati.
- A seconda delle rispettive caratteristiche funzionali le piste che al pari delle infrastrutture di cui al comma 1 sono da considerarsi di interesse pubblico, si suddividono nelle seguenti tipologie:
  - a) pista di discesa: tracciato, palinato ai sensi dell'articolo 23, delimitato dal bordo esterno della battitura quando battuto, e dalla linea teorica di congiunzione tra le paline quando non battuto, appositamente destinato alla pratica dello sci di discesa, normalmente accessibile quando sia preparato e controllato anche ai fini della verifica della sussistenza di pericolo di distacco di valanghe;
  - b) pista di fondo: tracciato appositamente destinato alla pratica dello sci di fondo, normalmente accessibile quando sia preparato, segnalato e controllato anche ai fini della verifica della sussistenza di pericolo di distacco di valanghe e di altri pericoli atipici;
  - c) piste per altri sport sulla neve, quali la slitta, lo slittino e lo snowtubing: aree esclusivamente destinate a tali attività, anche in forma di tracciati obbligati, normalmente accessibili, palinate o delimitate lateralmente, dotate di segnaletica e controllate;
  - d) are riservate alla pratica di evoluzioni acrobatiche con lo sci e lo snowboard (snowpark): tracciati con caratteristiche miste finalizzati alle evoluzioni tipiche di tali tecniche e destinati esclusivamente agli utenti provvisti di sci e snowboard, normalmente accessibili e preparati, palinati o delimitati lateralmente, dotati di segnaletica e controllati;
  - e) percorsi di trasferimento: tracciati che collegano aree sciabili e di sviluppo montano differenti e annessi servizi, segnalati e controllati anche ai fini della verifica della sussistenza di pericolo di distacco di valanghe e di altri pericoli atipici;
  - f) percorso fuoripista o misto: itinerario sciistico, anche non compreso nell'area sciabile e di sviluppo montano attrezzata, che può essere segnalato con paletti indicatori di percorso e normalmente accessibile; per tale itinerario valgono le disposizioni di cui all'articolo 30 e pertanto viene percorso dall'utente a suo esclusivo rischio e pericolo;
  - g) piste per il salto con gli sci: aree riservate e dotate di trampolini per il salto con gli sci, accessibili, preparate, dotate di segnaletica e normalmente presidiate e controllate.

Relazione Illustrativa

#### Art. 5.

(Individuazione e variazione delle aree sciabili e di sviluppo montano)

- 1. I comuni, ai fini dell'individuazione e della variazione di cui all' articolo 2, comma 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 363 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo), entro il 31 dicembre 2018, propongono con propria deliberazione alla Regione, in coerenza con la pianificazione regionale:
  - a) le aree sciabili e di sviluppo montano già attrezzate e quelle eventualmente interessate da interventi di ristrutturazione o di riordino;
  - b) le aree sciabili e di sviluppo montano parzialmente attrezzate, destinate ad interventi di potenziamento e di completamento delle piste esistenti e delle infrastrutture connesse;
  - c) le nuove aree sciabili e di sviluppo montano;
  - d) le zone nelle quali sia possibile la realizzazione dei bacini idrici necessari per l'innevamento programmato;
  - e) le variazioni delle aree sciabili e di sviluppo montano precedentemente individuate;
  - f) le aree destinate, durante il periodo estivo, alla pratica di attività ludico-sportive e ricreative.
- 1 bis. Per gli interventi finalizzati alla ristrutturazione e riordino, anche intesi come riqualificazione e razionalizzazione delle aree sciabili e di sviluppo montano di cui al precedente comma, si intendono quelli necessari a rendere le aree sciabili e di sviluppo montano, esistenti o di nuova individuazione, più rispondenti a criteri di razionalità, funzionalità ed efficienza. Tali interventi, fatte salve le disposizioni normative, i piani e le misure in materia paesaggistica, ambientale, ecologica e di conservazione della Rete Natura 2000, comprendono le sostituzioni, l'adeguamento e la trasformazione, anche su altro sedime, delle attrezzature ed impianti esistenti, il potenziamento e l'efficientamento delle attrezzature ed impianti, il completamento, anche in ampliamento, delle aree sciabili e di sviluppo montano mediante nuove realizzazioni, finalizzate ad una migliore sostenibilità di gestione, integrazione ambientale e coordinamento delle stesse con le realtà confinanti.
- 2. La deliberazione di cui al comma 1 è trasmessa alla Regione, che approva l'individuazione delle aree sciabili e di sviluppo montano con deliberazione della Giunta regionale entro centocinquanta giorni dalla trasmissione. Trascorso tale termine, l'individuazione e variazione delle aree sciabili si intende approvata.

#### Art. 5 bis.

(Pianificazione degli interventi urbanistici nelle aree sciabili e di sviluppo montano)

- I comuni, nel rispetto delle leggi regionali vigenti, contestualmente alla deliberazione di cui all'articolo 5, comma 1, avviano il procedimento di adeguamento del Piano regolatore generale comunale (PRGC) ai sensi dell' articolo 17, comma 5 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela e uso del suolo), se il PRGC è adeguato al Piano per l'assetto idrogeologico; in caso contrario i comuni avviano il procedimento di cui all' articolo 17, comma 4 della I.r. 56/1977.
- 2. Nelle aree sciabili e di sviluppo montano il PRGC impone le limitazioni all'edificazione e all'uso del suolo necessarie e fissa le relative modalità d'intervento, consentendo esclusivamente:
  - a) la ristrutturazione degli edifici esistenti con eventuale cambio di destinazione d'uso;
  - b) limitati ampliamenti degli edifici esistenti;
  - c) nuove edificazioni con finalità necessarie all'esercizio delle attività agricole o delle attività di cui all'articolo 4, comma 1:
  - d) la realizzazione di pubblici esercizi e le attività commerciali necessari connessi alla pratica degli sport montani invernali o estivi.
- 2 bis. I cambi di destinazione d'uso non sono ammessi per i fabbricati aventi destinazione agricola e per quelli di cui alle lettere c) e d) del comma 2.
- 3. Ai fini del mantenimento delle condizioni di sicurezza, fatte salve le disposizioni più restrittive imposte dal PRGC, non è consentito realizzare recinzioni fisse e piantumazioni né effettuare nuove edificazioni ad una distanza inferiore a venti metri dal confine esterno su entrambi i lati degli impianti di risalita, nel rispetto dei franchi minimi laterali previsti dal decreto del Direttore generale per il trasporto pubblico locale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 16 novembre 2012, n. 337 (Disposizioni e prescrizioni tecniche per le infrastrutture degli impianti a fune adibiti al trasporto di persone. Armonizzazione delle norme e delle procedure con il decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 210, di attuazione della direttiva europea 2000/9/CE), delle attrezzature complementari e delle piste di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), c), d), e), g); nel caso in cui l'impianto di risalita interferisce con il centro abitato, le distanze minime da rispettare sono quelle stabilite dal d.m. 377/2012, dal codice civile e dal PRGC.
- 4. Nelle fasce di rispetto di cui al comma 3 è consentita la ristrutturazione edilizia degli edifici esistenti ed il loro eventuale ampliamento, avente un volume non superiore al 20 per cento del volume esistente, da realizzarsi sul lato opposto a quello della pista o dell'infrastruttura, o sopraelevando, nel rispetto del filo di fabbricazione, il fabbricato esistente. In ogni caso, le ristrutturazioni e gli ampliamenti sono realizzati in maniera tale da garantire il rispetto dei limiti previsti all'articolo 9 all'interno degli ambienti abitativi. All'interno delle fasce di rispetto di cui al presente comma è consentito realizzare infrastrutture, accessori e pertinenze diverse di cui all'articolo 4, comma 1.
- 5. Nelle aree comprese nelle fasce di rispetto di cui al comma 3 si applicano le disposizioni di cui all' articolo 27, comma 9 della l.r. 56/1977.

ai sensi dell'art. 4 della Legge Regionale 2/2009

Relazione Illustrativa

- 6. Nell'applicazione delle disposizioni dei commi 2, 3, 4 e 5 sono comunque rispettati e mantenuti i requisiti di sicurezza per la gestione delle piste all'interno dell'area sciabile e di sviluppo montano.
- 7. Sui terreni gravati da uso civico, ricompresi nelle aree sciabili e di sviluppo montano, l'esercizio del relativo diritto è comunque assicurato agli aventi titolo nel periodo dell'anno durante il quale non viene praticata l'attività invernale ed estiva subordinatamente a quanto previsto dall'articolo 21, comma 6.
- 8. Il PRGC, nel rispetto della normativa paesaggistica, idrogeologica e sismica, può prevedere, al fine dello sviluppo delle aree sciabili e di sviluppo montano, la riqualificazione a fini turistico-ricettivi dei fabbricati anche funiviari di cui all'articolo 4, comma 1 dismessi e la loro volumetria può essere recuperata a destinazione turistico-ricettiva attraverso idonei strumenti urbanistici e può anche essere rilocalizzata nella misura dell'80 per cento in aree idonee già compromesse o a completamento del tessuto urbanizzato. In tali casi, ai fabbricati oggetto di riqualificazione non si applicano le disposizioni di cui all' articolo 12, comma 6 della l.r. n. 74/1989. In caso di rilocalizzazione, anche ai fini della parificazione del consumo di suolo, il fabbricato originario e tutti gli impianti connessi devono essere preventivamente demoliti, ripristinando completamente l'area dal punto di vista paesaggistico e ambientale.

Facendo espresso riferimento alle linee di indirizzo generali dettate dalla Delibera della Giunta Regionale del 30/12/2009, n. 89-13029, il progetto di individuazione delle aree sciabili si compone dei seguenti elaborati:

	ELENCO ELABORATI	
NUMERO	DESCRIZIONE	CODICE ELABORATO
	AREA DI PROGETTAZIONE GENERALE	
01	Relazione Illustrativa	CRAS_0_D_PG_001_1
02	Relazione Tecnica di Dettaglio	CRAS_0_D_PG_002_1
03	Corografia Generale Scala 1:10.000	CRAS_0_D_PG_003_1
04	Fotografia Aerea	CRAS _0_D_PG_004_1
	Scala 1:10.000	
05	Planimetria di individuazione delle Aree Sciabili – Asa1/AB1	CRAS_0_D_PG_005_1
	Scala 1:5.000	
06	Planimetria di individuazione delle Aree Sciabili – Asa2/AB2	CRAS_0_D_PG_006_1
	Scala 1:5.000	
07	Planimetria di individuazione delle Aree Sciabili – Asa3	CRAS_0_D_PG_007_1
	Scala 1:5.000	
08	Planimetria di individuazione delle Aree Sciabili – Aspa1	CRAS_0_D_PG_008_1
	Scala 1:5.000	
09	Planimetria di individuazione delle Aree Sciabili – Asn1	CRAS_0_D_PG_009_1
	Scala 1:5.000	
10	Cartografia Catastale	CRAS_0_D_PG_010_1
	Scala 1:10.000	
11	PRGC Vigente	CRAS_0_D_PG_011_1
	Scala 1:10.000	
12	Cartografia dei Vincoli	CRAS_0_D_PG_012_1
	Scala 1:10.000	

# DEFINIZIONE DELLE AREE SCIABILI E DI SVILUPPO MONTANO COMUNE DI ROCCAFORTE MONDOVI" ai sensi dell'art. 4 della Legge Regionale 2/2009 Relazione Illustrativa

	AREA DI PROGETTAZIONE GEOLOGICA - NIVOLOGICA	
01	Relazione Geomorfologica	CRAS_0_D_GN_001_0
02	Carta dei Dissesti	CRAS_0_D_GN_002_0
	Scala 1:10.000	
03	Carta delle Valanghe	CRAS_0_D_GN_003_0
	Scala 1:10.000	

#### 2. INQUADRAMENTO GENERALE

Sul territorio comunale di Roccaforte Mondovì insistono tre distinti comprensori sciistici, quello di Lurisia, quello legato al Comprensorio Sciistico di Artesina, ricompreso nel complesso del Mondole Sky e quello del fondo valle Ellero, dedito storicamente alla pratica dello sci di fondo.

Nello specifico il territorio di Roccaforte Mondovì è suddiviso in due parti, ovvero le valli che nascono dal Torrente Ellero e dal Torrente Lurisia, all'unione dei quali si posiziona il capoluogo del paese.

Al di fuori del capoluogo, le frazioni principali in cui è articolato il territorio comunale sono:

- Prea: piccolo borgo alpino di origine medievale, arroccato intorno alla chiesa parrocchiale e caratterizzato da piccole stradine su cui si affacciano tipici edifici dell'alta valle;
- Lurisia: borgata che nasce all'interno della piccola valle del torrente Lurisia, è associata fin dagli inizi del '900 alle cure termali. E' proprio da questa borgata, che è possibile accedere al sistema impiantistico locale. Infatti, è qui presente un amplio parcheggio e la stazione di partenza della cestovia, recentemente ricostruita e rinnovata;
- Dho: borgata a spiccato carattere rurale;
- Baracco: nucleo rurale appartenente alla cultura occitana, i cui fabbricati, allineate lungo il crinale montuoso, presentano ancora oggi caratteristiche tipiche della zona, tra cui il "tetto racchiuso.
- Bertini, Norea, Rastello, Annunziata, S. Anna di Prea, Bonada e Rulfi.



Figura 1 – Localizzazione dell'area delle Valli Monregalesi nel territorio provinciale.

Alla scala più ampia, esso si trova nella bassa provincia di Cuneo, in una zona di confine tra diverse zone di influenza locale ed internazionale nel cuore delle Alpi Liguri.

La Valle Ellero e di Lurisia, confina con la valle di Pesio a Est, con la Alta Valle Tanaro a Sud, mentre ad Ovest vanta l'affaccio ed il collegamento funiviario (seggiovie di Rastello) con le stazioni sciistiche di Artesina, Prato Nevoso e Frabosa Soprana (collegate fra loro nel comprensorio Mondolè Ski).

La sfera di influenza diretta del territorio sopra descritto risulta essere sia la città di Mondovì che quella di Cuneo, soprattutto attraverso il passo del Morté che collega direttamente Lurisa con Chiusa Pesio. La valle di Lurisia ha svolto storicamente il compito di attrattiva turistica, infatti risulta essere rinomata sia per attrattive di tipo naturali, le terme e le acque in generale, che infrastrutturali, ovvero il comprensorio sciistico.

Il comprensorio sciistico di Lurisia si colloca dunque a cavallo delle Valli Pesio ed Elllero, sviluppandosi sulle pendici rivolte verso nord del Monte Pigna, quota massima del suo sistema impiantistico/sciistico. Anche se quasi completamente nel comune di Roccaforte Mondovì, alcune sue piste da sci sconfinano parzialmente nel comune di Chiusa Pesio anche se queste non risultano inserite nell'Individuazione delle aree sciabili che lo stesso Comune di Chiusa di Pesio ha portato a compimento attraverso la D.G.R. 22/12/2017, n. 69-6261: per manifesto difetto di competenza territoriale, queste piste non vengono prese in considerazione neppure in questo studio.



Figura 2 - Vista Comprensorio Lurisia da Monte Pigna

Passando al comprensorio sciistico di Artesina, questo è collocato sul versante Est – Sud/Est della Valle Ellero nell'intorno ed a valle della Cima Durand, parte più alta del comprensorio a cavallo tra i comuni di Roccaforte Mondovì e Frabosa Sottana. Essendo la definizione dell'area sciabile e di sviluppo montano competenza specifica del Comune in cui ricadono le attività sciistiche/turistiche presenti e/o previste, questo studio si occuperà esclusivamente della parte del comprensorio turistico toponomasticamente definito come Artesina e ricadente sul comune di Roccaforte Mondovì, andando ad individuare i confini e le attività presenti/previste nel solo territorio comunale del proponente.



Figura 3 - Vista Comprensorio Artesina da Cima Durand

In ultimo, non inserito all'interno della versione precedentemente approvata del progetto di definizione delle aree sciabili, viene evidenziata all'interno del territorio comunale la presenza di un comprensorio dedicato alla pratica dello sci di fondo, che vi sviluppa lungo il fondovalle della Valle Ellero dal capoluogo fin oltre la borgata Rastello, luogo di partenza degli impianti di risalita di arroccamento del comprensorio di Artesina. L'area risulta essere storicamente dedita alla pratica di questo sport e sono forti le radici che legato a doppio filo la pratica dello sci di fondo con il comune e la comunità di Roccaforte Mondovì.



Figura 4 - Vista dal Capoluogo di Roccaforte Mondovì

## 3. INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

Sull'estratto della Carta DBRE di seguito riportata, viene evidenziata nel rapporto con il territorio vasto la consistenza e la localizzazione delle varie aree sciabili proposte in progetto facenti parte del comune di Roccaforte Mondovì.




Figura 5 – Individuazione cartografica

Per una visualizzazione più dettagliata si rimanda agli elaborati grafici allegati al progetto definitivo ed in particolare alla corografia generale (CRAS\_0\_D\_PG\_003\_1).

#### 3.1 ACCESSIBILITA' VEICOLARE E PARCHEGGI

L'accesso all'abitato di Roccaforte Mondovì, dal quale poi proseguire verso le aree individuate dal progetto attraverso percorsi successivamente dettagliati, può avvenire a partire dell'Autostrada A6 Torino-Savona utilizzando l'uscita di Mondovì. Dall'uscita di Mondovì si prosegue sulla SS704 fino al bivio per Villanova Mondovì, per poi imboccare la SP5.

#### 3.1.1 COMPRENSORIO LURISIA

Per accedere al comprensorio di Lurisia, dall'abitato di Roccaforte di Mondovì, seguendo le indicazioni per gli impianti sciistici si continua sulla SP5, che dopo 3 chilometri conduce alla Località Lurisia, attraversando il centro abitato si giunge poi al parcheggio localizzato nelle immediate vicinanze della stazione di valle della Cestovia "Monte Pigna".

Altra via di accesso, orientata principalmente verso il capoluogo di provincia tramite il passo del Morté, è quella che da Cuneo, attraverso Beinette o Peveragno passa per Chiusa Pesio ed arriva direttamente alla frazione Lurisia, da cui si accede all'impianto di arroccamento.

Anche se la località si configura come rinomato centro Turistico Termale, l'afflusso di autoveicoli risulta essere modesto, poiché l'attività sciistica avviene in un periodo dell'anno nel quale quella termale non raggiunge il suo massimo potenziale turistico.

La capacità di parcamento in prossimità dell'impianto risulta essere dell'ordine di alcune centinaia di autoveicoli, quantità che si ritiene più che sufficiente a soddisfare le necessità degli sciatori giornalieri che si possono prevedere sulle attuali piste a disposizione.




Figura 6 - Rete viaria principale di accesso alla località Lurisia – Roccaforte Mondovì (CN) – .

#### 3.1.2 COMPRENSORIO ARTESINA

Per accedere al comprensorio di Artesina, sempre partendo dall'abitato di Roccaforte di Mondovì e seguendo le indicazioni per gli impianti sciistici, si prosegue sulla strada di fondovalle Ellero, che dopo 6 chilometri conduce alla Località Rastello dove è localizzato il parcheggio di attestamento, nelle immediate vicinanze della stazione di valle della Seggiovia "Rastello".

La capacità di parcamento in prossimità dell'impianto risulta essere anche in questo caso dell'ordine di alcune centinaia di autoveicoli, quantità ritenuta più che sufficiente a soddisfare le effettive necessità numeriche di attestamento degli sciatori giornalieri che utilizzano questa porta secondaria di accesso al comprensorio di Artesina.

Nell'insieme la rete viaria risulta essere adatta a sopportare il carico di traffico non eccessivamente elevato, come risulta essere oggi e come può essere ipotizzato anche nelle previsioni future più rosee.




Figura 5 - Rete viaria principale di accesso alla località Rastello - Roccaforte Mondovì

#### 3.2 SISTEMA IMPIANTISTICO E RICETTIVITA'

#### 3.2.1. COMPRENSORIO LURISIA

La fondazione della stazione sciistica di Lurisia risale al 1963, anno in cui viene realizzata la Cabinovia che, dal centro abitato di Lurisia, permetteva di raggiungere l'altopiano del Monte Pigna a 1500 m di altitudine. Preciso obbiettivo fin dalla sua fondazione era quello di non limitare l'afflusso turistico al periodo da Maggio ad Ottobre, legato alla frequentazione delle strutture per le cure termali, ma di dare la possibilità ai pubblici esercizi presenti di funzionare a pieno regine anche nella stagione invernale.

Valutate le caratteristiche metereologiche e le ricadute turistiche dell'investimento, nel 1984 vengono realizzate le sciovie a fune alta Genzianella, Margherita e Betulla, dando vita al vero e proprio comprensorio sciistico del Monte Pigna. Durante gli anni '70 e '80, la stazione sciistica riscuote grande successo, andando ad ampliarsi con nuovi impianti, tra i quali: la Seggiovia Pian del Lupo e le Sciovie Erica, Bucaneve e Pineta.

Nel 2010, la storica Cestovia che portava dal centro abitato al Monte Pigna è stata sostituita (con intervento di iniziativa pubblica) da una più moderna Cabinovia, che permette un utilizzo più comodo e confortevole durante la stagione invernale.

Dopo varie ed alterne vicissitudini dovute principalmente a gestioni difficoltose, attualmente la quasi totalità delle infrastrutture della Stazione sciistica (ad eccezione della cabinovia di attestamento) risultano essere vincolate alla procedura fallimentare della società Cabinovie Lurisia s.r.l., proprietaria degli impianti di risalita.

Il curatore fallimentare, in collaborazione con il comune di Roccaforte Mondovì proprietario della cabinovia di arroccamento "Valle Asili – Monte Pigna", ha permesso la continuità dell'attività della stazione assegnando in gestione le infrastrutture alla società G.S. Pigna s.r.l.

Il comprensorio di Lurisia Monte Pigna a livello impiantistico ed allo stato attuale, rileva la presenza di sette impianti di risalita, 1 cabinovia, 1 seggiovia e 5 sciovie a fune alta.



Se la seggiovia Biposto Pian del Lupo e le sciovie Pineta e Bucaneve risultano essere ormai scadute, ovvero non hanno subito nei tempi corretti gli interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria obbligatori per legge, le sciovie Betulla, Genzianella e Margherita sono state messe nella condizione atta alla loro apertura al pubblico esercizio a seguito della revisione generale eseguita nell'anno 2017, interventi regolarmente autorizzati dal ministero dei trasporti, ufficio U.S.T.I.F., in data 3 maggio 2017, protocolli n° 01207, 01208, 01209, allegati. La cabinovia di arroccamento continua a svolgere la sua funzione grazie agli interventi manutentivi costanti e secondo le scadenze di legge portati avanti dal comune di Roccaforte Mondovì che ne è proprietario.

#### INFRASTRUTTURE TURISTICHE, SPORTIVE E RICETTIVE

Lurisia Terme ha sorprendenti aspetti turistici tipici del paese di mezza montagna (720 mt. di altitudine) con moltissimo verde. Intorno all'Istituto Idrotermale sorgono numerose strutture ricettive ricche di tradizioni, centri ricreativi e sportivi, oltre che itinerari e percorsi per passeggiate a piedi, escursioni in mountain bike e trekking a cavallo.

Il Palazzetto dello sport, il Palaellero, è omologato per ospitare partite di Pallavolo a livello agonistico, si possono pertanto organizzare partite di campionato di serie C, B1 e B2, partite amichevoli di livello nazionale tra società di serie A1 e A2, Final Four regionali di categoria e/o fasi finali di Coppa Piemonte, può inoltre ospitare gare di Judo, Lotta, Karate e Arti Marziali federate alla Fijlkam.

Si contano nel territorio comunale almeno 26 esercizi commerciali per la ristorazione e 11 strutture ricettive, oltre a due campeggi ed un rifugio in alta quota.

#### **RISTORANTI**

A livello ristorativo, la stazione risulta attrezzata con una funzionale struttura sulle piste in prossimità delle stazioni di monte della cabinovia Monte Pigna che necessiterebbe di una importante ristrutturazione ed eventualmente un ulteriore sviluppo, mentre più a valle sono molto numerose le attività commerciali dedite alla ristorazione, anche in virtù della vocazione turistico termale della frazione di Lurisia.

#### 3.2.2. COMPRENSORIO ARTESINA

La stazione, nella sua configurazione transcomunale, sorge a quota 1270 alla testata della Val Maudagna, a 8 km a sud di Frabosa Sottana, in un sito piuttosto anomalo per la realizzazione di nuovi centri turistici pianificati: fondovalle stretto e incassato, assenza di un'ampia conca dal fondo pianeggiante e di pendii con ripiani comodamente edificabili in cui l'unico vantaggio risulta essere l'esposizione a nord del bacino sciabile.

All' inizio degli anni '60 l'Ingegner Modena, capo dell'ufficio tecnico del Comune di Savona, dopo alcune ricognizioni sul posto si convince dell'opportunità di realizzare una nuova stazione ai piedi della Cima Durand (2092 m) fondando dunque nel 1962 la società ARTESINA SPA. Vengono dunque realizzate la strada e le opere di urbanizzazione, con l'aiuto di un'altra società fondata negli stesi anni, la PRATO NEVOSO SPA. La progettazione plani-volumetrica del nuovo insediamento viene affidata all' architetto Vietti, che disegna una serie di edifici alti una decina di piani, con tinteggiatura esterna color marrone ad esclusione della parte mansardata, che si sviluppa in genere su due o tre piani. Questi massicci immobili, che presentano una singolare pianta a denti di sega" per fornire maggiore soleggiamento agli appartamenti, vengono scaglionati a varie quote lungo i ripidi pendii ad ovest e ad est del fondovalle. Tuttavia le modifiche apportate al progetto iniziale e il cedimento a terzi del diritto di costruire nella parte prossima al fondovalle han fatto sì che venissero realizzati edifici in stile diverso e generalmente più banale.

Il nucleo commerciale della località si situa a quota 1315 sul pendio ad oriente del solco vallivo, che gode di una favorevole esposizione a ovest; ma il maggior inconveniente, oltre alla

Relazione Illustrativa


ristrettezza del sito e alle sue scarse attrattive paesaggistiche, consiste proprio nella mancanza di un vero e proprio "centro", suddiviso com'è l'abitato in due tronconi ed aggrappato a pendii alquanto acclivi. In compenso l'innevamento risulta in genere lievemente più abbondante e duraturo rispetto alla vicina Prato Nevoso, grazie alla favorevole esposizione e le piste appaiono caratterizzate da una maggiore varietà di esposizione e di difficoltà.

Dal punto di vista strettamente sciistico Artesina consta di una decina di impianti che si spingono fino a 2100 m di quota e presentano una potenza che, limitatamente alla provincia di Cuneo, è inferiore solo a quella di Limone.

Ai fini del presente studio di definizione dell'area sciabile, la parte di comprensorio ricadente sul territorio del comune di Roccaforte Mondovì registra l'insistenza, anche solo parziale, di 4 impianti funiviari, 2 seggiovie biposto e due sciovie di cui una doppia: proprio quest'ultima risulta essere posizionata a cavallo dei territori comunali di Roccaforte Mondovì e Frabosa Sottana, con la stazione di partenza e parte della linea nella zona di arrivo insistenti sul territorio di Frabosa.

Le due seggiovie, di cui la prima utilizzata quasi esclusivamente come arroccamento, risultano essere in proprietà del comune di Roccaforte Mondovì e concesse in gestione alla società esercente dell'intero comprensorio sciistico di Artesina, mentre le sciovie fanno capo alla proprietà della società di gestione stessa. Ultima menzione va fatta per la Seggiovia Mondolè, per la sua quasi totalità insistente sul territorio di Fravosa Sottana, ma che vede la stazione di monte posizionata sul territorio comunale di Roccaforte Mondovì.

Oltre agli impianti funiviari di cui sopra, è presente un tappeto a nastro trasportatore in un'area immediatamente a valle della stazione di partenza della Seggiovia Rastello e dedicato ai principianti od alla pratica di discipline alternative come lo slittino ed il bob, gestito da un soggetto terzo rispetto alla gestione del comprensorio di Artesina.



#### INFRASTRUTTURE TURISTICHE, SPORTIVE E RICETTIVE

In merito alle infrastrutture turistiche e ricettive, è certamente necessario suddividere le aree di influenza del comprensorio sciistico nei due ambiti vallivi su cui si distende. Per quanto riguarda la parte di competenza del presente studio e del comune di Roccaforte Mondovì, sono quelle che riconducibili alla alta Valle Ellero e al concentrico comunale.


ai sensi dell'art. 4 della Legge Regionale 2/2009

Relazione Illustrativa

Per quanto riguarda il vallone Maudagna, seppur non oggetto dello studio, è sicuramente da sottolineare la presenza del complesso immobiliare di Artesina, che consta di 1850 appartamenti per una volumetria complessiva di 240.000 mc e una ricettività stimabile in 7400 letti (di cui 400 in appartamenti affittati a rotazione settimanale), oltre ai 130 presenti nell' unico albergo esistente.

## **RISTORANTI**

A livello ristorativo, la stazione risulta attrezzata con due funzionali strutture sulle piste in prossimità delle stazioni di monte della seggiovia Rastello e della Seggiovia Borello, mentre più a valle sono molto numerose le attività commerciali dedite alla ristorazione, a partire dalla frazione di Rastello a scendere fino al centro di Roccaforte Mondovì.



#### 4. CONFORMITA' AGLI STRUMENTI URBANISTICI

#### 4.1 PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE

Il Comune di Roccaforte Mondovì è dotato di P.R.G.C. formato ai sensi del titolo III della Legge Urbanistica Regionale approvato con D.G.R. nr. 50-10773 del 27/01/87 e di successiva variante approvata con D.G.R. nr. 103-38063 del 29/05/90.

Negli anni successivi ha provveduto ad elaborare una variante generale, anche tenendo conto degli eventi alluvionali del novembre 1994, la quale è stata approvata con D.G.R. nr. 10-26301 del 21/12/1998.

Questa si è configurata come variante all'originale P.R.G.I., ma rappresenta in realtà un nuovo piano regolatore comunale dal momento che il Consorzio con il Comune di Villanova Mondovì si è nel frattempo formalmente sciolto.

Nel corso dell'anno 2010 il Comune ha avviato un nuovo procedimento di variante strutturale (variante 2010) ai sensi della L.R. 1/07, avente quale unico oggetto l'adeguamento del P.R.G. al P.A.I. conclusosi con l'approvazione definitiva mediante d.c. n. 15 del 26/04/2012.

La variante parziale n° 16 approvata con DGC n° 34 del 16/12/2015 ha adeguato le tavole di P.R.G.C. a quelle scaturenti dalla prima procedura di definizione dell'area sciabile, conclusasi con Deliberazione della Giunta Regionale 26/09/2016, n. 36-3981 che con questa nuova procedura si intende modificare.

Una ulteriore Variante Strutturale, puntuale e non inerente le aree in oggetto, è stata approvata con D.C.C. n° 6 del 09/02/2022.

Numerose varianti parziali (18) sono state promosse dall'amministrazione comunale ed hanno trovato compimento nel tempo.

Dalla sovrapposizione sulle tavole di piano vigente (approvata con D.C.C. n° 14 del 28.04.21) delle infrastrutture sciistiche esistenti, nonché delle aree di possibile espansione dei comprensori, è possibile verificare, così come emerge nell'elaborato CRAS\_0\_D\_PG\_011\_1, che la perimetrazione dell'Area Sciabile e di Sviluppo Montano interessa numerose aree normative nel PRGC tra cui troviamo:

- Comprensorio Sciabile Art. 29;
- Aree Agricole Produttive Art. 18;
- Aree Agricole di Rispetto agli Abitati Art. 19;
- Servizi Pubblici, Parcheggi e Aree Verdi Art. 21;
- Aree a Verde Privato Inedificabile Art. 29;
- Aree per Impianti Terziari di Nuovo Impianto Art. 16;

Si riporta di seguito lo stralcio delle N.T.A. con gli articoli precedentemente citati:

# ART. 16 - P2 - T2 - AREE PER IMPIANTI PRODUTTIVI E TERZIARIO-COMMERCIALI DI NUOVO IMPIANTO.

1 Sono le parti del territorio comunale individuate dal P.R.G. per nuovi insediamenti produttivi (P2) o terziario-commerciali (T2).

- 2 Nelle aree di cui al presente articolo sono ammessi interventi di nuova costruzione nel rispetto dei parametri edilizi ed urbanistici fissati nelle tabelle di zona mediante S.U.E. preventivo.
- Le opere e gli interventi necessari per gli adeguamenti degli impianti alle leggi non- ché per attrezzature strettamente tecnologiche che non comportano aumenti di superficie utile per il ciclo produttivo, sono ammessi in ogni caso, anche in relazione ai disposti della Circ. Min. LL.PP. n. 1918 del 16.11.1977.
- 3 Nella zona T2.1 di Lurisia, la destinazione commerciale è ammessa quale possibilità integrativa delle altre destinazioni attivabili in zona e deve essere limitata a generi di largo e generale consumo o per supportare la valorizzazione di prodotti tipici locali, escludendosi comunque esercizi quali supermercati, ipermercati o simili.
  - Nella stessa zona T2.1, di cui al presente comma, sono da localizzare le aree per parcheggio connesse all'attuazione della zona T2.2. Tali parcheggi sono da intender- si, in ogni caso, aggiuntivi rispetto ai fabbisogni emergenti dagli interventi strutturali ammessi nella zona T2.1 stessa.
- 4 Nella zona T2.2 di Lurisia è prevista la realizzazione del nuovo complesso ricettivo- termale che funzionalmente costituisce il completamento dello stabilimento termale esistente nella prossima zona T1.10.
  - Le destinazioni specifiche ammesse, che costituiscono precisazione con valore prescrittivo rispetto agli usi previsti nel precedente art. 14, 2° comma, sono:
  - a) strutture alberghiere, villaggi-albergo, residenze turistico-alberghiere come de- finiti dalla L. 217/83;
  - b) strutture, impianti e servizi collegati all'attività turistico-termale.
  - La S.U.L. complessivamente ammessa, pari a 8.100 mq., è attribuita nella misura massima di 4.300 mq. per gli usi di cui alla precedente lettera a), e nella misura mi- nima di 3.800 mq. agli usi di cui alla precedente lettera b).

L'edificazione ammessa, soggetta a S.U.E., dovrà essere realizzata mediante un organismo unitario sotto il profilo della tipologia e dei materiali impiegati e articolato al fine di conseguire il migliore adattamento alla morfologia del sito. La progetta- zione dovrà garantire il conseguimento di un prodotto edilizio altamente qualificato ed assicurare, mediante opportuni accorgimenti, la minimizzazione degli eventuali impatti visivo-ambientali derivanti dalla realizzazione dei fabbricati e di tutti i manufatti accessori.

In particolare dovrà essere studiata una soluzione di slittamento a gradoni dei vari piani dei fabbricati per ridurre l'impatto visivo dell'altezza massima ammessa.

Il soddisfacimento delle aree per servizi dovrà essere assicurato mediante:

- la sistemazione delle aree a verde naturale previste nella zona di intervento;
- la realizzazione delle aree a parcheggio, calcolate sulla base dello standard fissa- to dal P.R.G., nella zona T2.1.

Le aree per servizi precedentemente richiamate dovranno essere cedute all'Amministrazione o assoggettate ad uso pubblico.

Il rispetto della dotazione delle aree a parcheggio privato dovrà essere soddisfatto nella medesima area di intervento T2.2.

L'accessibilità alla struttura ricettivo-turistico-termale in progetto dovrà essere assi- curata mediante la idonea sistemazione della strada esistente che dovrà essere riservata a viabilità di servizio e mediante la costruzione di un idoneo impianto meccani- co di trasporto (funicolare o simili); tali infrastrutture dovranno essere inserite nel

S.U.E. cui è subordinata l'attuazione della zona di cui si tratta. Gli oneri relativi all'accessibilità sono a completo carico della società proponente l'intervento.

Il disegno di dettaglio riportato sulle planimetrie di P.R.G. è indicativo e potrà essere modificato in sede attuativa, nel rispetto comunque dei parametri urbanistico-edilizi e delle particolari prescrizioni di cui al presente comma.

L'edificazione prevista dovrà comunque ricadere nella porzione di territorio a mode- rata pericolosità geomorfologica individuata come Classe II nell'estratto della Carta di Sintesi della Pericolosità Geomorfologica di cui all'elaborato Relazione geologi- co-tecnica.

- Si richiamano le prescrizioni, le limitazioni e le cautele contenute nella citata Relazione geologico-tecnica, con particolare attenzione alla sicurezza dei versanti, soprattutto nella porzione compresa tra l'area T2.2 ed il fondovalle attraversata dalla funicolare in progetto, anche mediante la conservazione ed il miglioramento della copertura boschiva ivi esistente.
- 5 Nella zona T2.1 l'edificazione prevista dovrà garantire la realizzazione di una por-zione di tessuto urbano di elevata qualità edilizia ed ambientale utilizzando materiali costruttivi locali pur all'interno di tipologie e disegno contemporanei e ricercando la migliore integrazione nel conteso anche adottando le necessarie misure mitigative degli impatti derivanti dall'intervento. A integrazione dei parametri indicati nella tabella di zona, valgono le seguenti prescrizioni:
  - la S.U.L. derivante dall'aggiornamento previsto dalla presente variante parziale nr.12, paria mq. 5.250, è assegnata esclusivamente alla destinazione alberghiera di cui alla L.R. 14/95:

il complesso edilizio previsto dovrà articolarsi in più edifici (almeno due) corrispondenti alle tipologie di attività turistico-ricettive previste. I vari edifici potranno eventualmente essere collegati mediante percorsi pedonali coperti per garantire adeguate funzionalità all'insieme:

il quarto piano previsto in tabella di zona potrà interessare solo parzialmente i fabbricati previsti e comunque non oltre il 40% della sagoma chiusa del pia- no sottostante di ciascun edificio;

le aree per servizi previste in tabella di zona dovranno essere localizzate prevalentemente sul fronte della S.P. per Prea. In sede di convenzione dovrà prevedersi che la manutenzione di dette aree, ancorché cedute al comune, sarà riservata ai proponenti il P.E.C. o loro futuri aventi causa:

ai sensi dell'art.3 precedente il P.E.C. dovrà quantificare le aree per servizi (20mq. ogni 3 posti letto da riservare a verde e parcheggio) e prevedere la monetizzazione di quanto non previsto in cessione. La quantità da cedere non potrà in ogni caso essere inferiore a quanto previsto in tabella di zona.

#### ART. 19 - E1 - AREE AGRICOLE DI RISPETTO DEGLI ABITATI.

- 1 Le aree agricole di rispetto degli abitati, individuate come aree E1, sono finalizzate alla conservazione di zone marginali al tessuto edilizio esistente per garantire future ordinate espansioni urbane.
- 2 Dette aree sono utilizzabili ai fini del vincolo e del trasferimento della cubatura per l'edificabilità delle aziende agricole; in esse eccetto gli interventi ammessi sugli edifici esistenti a norma del successivo art. 24 non sono ammesse nuove costruzioni.

#### ART. 18 - E - AREE AGRICOLE PRODUTTIVE.

- 1 Nelle aree produttive agricole produttive (E) gli interventi hanno prioritariamente ad oggetto il potenziamento e l'ammodernamento delle aziende agricole esistenti, del processo produttivo e delle strutture con esso connesse, la creazione di nuovi centri aziendali in quanto compatibili con una migliore utilizzazione economica del territo- rio agricolo.
- 2 Gli interventi ammessi sono i seguenti:

- a) ove funzionali ad aziende agricole esistenti alla data di entrata in vigore delle presenti norme:
  - a1. interventi di manutenzione, restauro e risanamento conservativo, ristruttura- zione e sostituzione edilizia, ampliamento e sopraelevazione degli edifici ad uso residenziale esistenti e delle attrezzature e infrastrutture per l'agricoltura;
  - a2. interventi di nuova costruzione per abitazioni rurali;
  - a3. interventi di nuova costruzione di attrezzature e infrastrutture per l'agricoltura, quali locali per allevamento e ricovero di animali, silos, locali di deposito, rimessa, e simili.

Negli interventi di cui alla lettera a1., è ammesso - ove necessario - un incremento della S.U.L. abitabile esistente anche in eccedenza rispetto ai limiti di cui al successivo 3' comma, purché contenuto nella misura del 20% ai sensi del 14° c. dell'art. 25 L.R. 56/77 e succ. mod. ed int.; per incrementi maggiori si applicano i parametri previsti per la nuova edificazione.

Gli interventi di nuova costruzione per abitazioni di cui alla lettera a2. sono ammessi:

- qualora si documenti un fabbisogno abitativo supplementare in ragione degli addetti all'azienda; in tal caso la verifica dei parametri di cui al successivo 3' comma deve comprendere la situazione di fatto e di progetto;
- qualora l'abitazione esistente risulti, per motivi tecnici e funzionali, tale da non poter essere recuperabile e perciò debba essere sostituita; in tal caso i locali esistenti debbono essere demoliti, ove non rivestono interesse architettonico, oppure destinati ad attività agrituristica, oppure, mediante atto d'impegno, ad usi accessori all'attività agricola;
- b) costruzioni al servizio di aziende agricole di nuova formazione; tali interventi so- no consentiti previa acquisizione di documentazione che evidenzi i caratteri e i contenuti del piano aziendale od interaziendale a norma delle vigenti disposizioni.
- 3 Condizioni per l'edificazione dell'abitazione rurale.
  - Per gli interventi di cui alle precedenti lettere a1., qualora eccedano i limiti richiama- ti, a2. e b), gli indici di densità fondiaria per le abitazioni rurali o le parti di edifici adibiti a tale destinazione, non possono superare i seguenti valori:
  - terreni a colture orticole o floricole specializzate: ...... mc. 0,05 x mq.
  - terreni a colture legnose specializzate: ..... mc. 0,03 x mq.
  - terreni a seminativo ed a prato permanente: ...... mc. 0,02 x mq.
  - terreni a bosco ed a coltivazione industriale del legno: in misura non superiore a 5 ha. per azienda: ...... mc. 0,01 x mg.
  - terreni a pascolo e prato pascolo permanente di aziende silvo-pastorali per abitazioni non superiori a 500 mc. per azienda. ...... mc. 0,001 x mq.

Gli interventi di cui al comma presente sono ammessi solo in quanto la superficie e l'attività aziendale (come tale qualificata ai sensi dell'art. 2135 del Cod. Civ.) siano tali da richiedere almeno 104 giornate lavorative annue (calcolate mediante l'uso delle tabelle impiegate dal Servizio Contributi Agricoli Unificati SCAU).

E' consentita la realizzazione di un volume abitativo non superiore a 500 mc. quando la quantità di giornate lavorative annue sia superiore a 104 ma inferiore a 300; è consentita la realizzazione di un volume superiore, senza comunque eccedere 1.500 mc., proporzionale alle giornate lavorative annue superiori a 300.

L'abitazione rurale dovrà essere localizzata in contiguità al centro aziendale in modo da realizzare unitarietà funzionale con i fabbricati accessori esistenti o previsti.

Negli interventi di nuova costruzione per le abitazioni rurali, oltre alle limitazioni di cui all'art. 8, comma 8° dovrà rispettarsi:

- distanza minima da stalle e ricoveri animali: mt. 10.

- altezza massima: mt. 8,50.
- rapporto di copertura: vedasi comma 5 seguente.

Negli interventi su edifici esistenti o nel caso in cui la stalla sia destinata ad ospitare non più di 10 capi di bestiame, fatte salve le prescrizioni di cui all'art. 8 precedente, sono ammesse deroghe dalle distanze da stalle e ricoveri animali di cui al precedente capoverso su parere del Servizio di Igiene pubblica dell'USSL.

Per il calcolo della cubatura per l'abitazione rurale è ammessa l'utilizzazione di tutti gli appezzamenti componenti l'azienda, anche non contigui ed in comuni diversi, entro la distanza massima dal centro aziendale di km. 10.

4 Condizioni per l'edificazione di fabbricati per il ricovero animali a carattere aziendale.

Nuove costruzioni od ampliamenti di impianti per l'allevamento e il ricovero di animali a carattere aziendale sono ammessi alle seguenti condizioni:

- a) che l'azienda disponga per lo spandimento dei liquami almeno di un ettaro di ter- reno agricolo per ogni 40 g.li di peso vivo di bestiame;
- b) che l'alimentazione del bestiame sia effettuata con prodotti ottenibili dall'azienda stessa in misura non inferiore ad 1/3.

Modalità di asservimento dei terreni e spandimento a fini agronomici sono definiti nei regolamenti comunali.

Le nuove costruzioni e gli ampliamenti di impianti per allevamento e ricovero di animali, dovranno inoltre rispettare:

- distanza dai confini di proprietà: pari alla metà dell'altezza del fabbricato previsto con un minimo di mt. 5, riducibile previo accordo scritto tra le parti;
- distanza da edifici a destinazione residenziale appartenenti allo stesso proprietario: mt. 10;
- distanza da edifici a destinazione residenziale appartenenti a terzi: mt. 30; è data facoltà di ridurre tale distacco fino alla misura di mt. 10 in caso di accordo scritto tra le parti;
- distanza da altri fabbricati di servizio: mt. 5 o aderenza;
- rapporto di copertura: vedasi comma 5 seguente;
- distanza dalle aree a destinazione residenziale del capoluogo e di Lurisia: mt. 100;
- distanza dalle aree T e CR anche sparse: mt. 50.

In presenza delle condizioni di cui alle lettere a) e b) che precedono, sono ammessi ampliamenti delle stalle esistenti alla data di adozione del P.R.G. a distanze inferiori a quelle prescritte, ove gli ampliamenti stessi siano possibili senza ridurre ulteriormente le distanze in atto; l'ampliamento non potrà in ogni caso superare il 40% della S.U.L. esistente.

Gli allevamenti di cui al presente comma conservano la loro collocazione nell'ambito della classificazione di allevamento aziendale anche quando, per ragioni di efficienza tecnica od economica derivante dai cicli produttivi e pertanto temporaneamente, si discostino, in misura comunque non superiore al 20%, dai limiti di cui al primo capoverso, lettere a) e b).

5 Condizioni per l'edificazione di fabbricati di servizio.

Le dimensioni dei fabbricati e delle opere a servizio dell'attività agricola devono es- sere proporzionate alla necessità aziendale; il rispetto di tale proporzione è accertata

- in sede di rilascio dell'atto di assenso dall'Autorità comunale, sentita la C.E., tenuto conto dell'attività agricola, del tipo di produzione, della natura delle opere e di ogni altro utile elemento.

La nuova costruzione dei fabbricati di cui al presente comma dovrà rispettare, oltre alle limitazioni di cui all'art. 8 precedente quanto seque:

- distanza minima da altri fabbricati di servizio, comprese stalle e ricoveri animali: mt. 5 o aderenza;

- rapporto di copertura complessivo sul lotto o sui lotti contigui: 1/3

I silos a trincea o a cielo aperto non sono da computarsi ai fini del rapporto di copertura e debbono rispettare le seguenti distanze minime: mt. 5 dai confini salvo riduzioni con accordo scritto tra le parti, e mt. 5 da strade pubbliche o di uso pubblico.

6 Allevamenti intensivi.

Sono considerati intensivi gli allevamenti di animali che, ferma restando la qualifica di attività agricola ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile, eccedono, fatto salvo l'ultimo capoverso del comma 4 precedente, i limiti fissati per gli allevamenti di carattere aziendale.

Non è ammessa su tutto il territorio comunale la realizzazione di allevamenti intensivi di nuovo impianto.

Per gli allevamenti intensivi esistenti sono ammessi interventi di adeguamento ed ammodernamento igienico- funzionale e tecnologico ed ampliamenti, ove gli stessi siano possibili senza ridurre ulteriormente le distanze in atto, nella misura massima del 10% della S.U.L. esistente.

- 7 I permessi di costruire per la nuova edificazione delle residenze rurali sono rilasciati:
  - a) agli imprenditori agricoli ai sensi delle leggi 9 maggio 1975, n. 153 e 10 maggio 1976, n. 352 e delle leggi regionali 12 maggio 1975, n. 27 e 23 agosto 1982, n. 18, anche quali soci di cooperative;
  - b) ai proprietari dei fondi e a chi abbia titolo per l'esclusivo uso degli imprenditori agricoli di cui alla lettera a) e dei salariati fissi, addetti alla conduzione del fondo;
  - c) agli imprenditori agricoli non a titolo principale ai sensi del penultimo e ultimo comma dell'articolo 2 della L.R. 12 ottobre 1978, n. 63 e succ. mod. ed int. e del- la lettera m) del 2° comma dell'art. 25, L.R. 56/77 e succ. mod. ed int., che hanno residenza e domicilio nell'azienda interessata.

Gli altri titoli abilitativi previsti dal presente articolo sono rilasciati ai proprietari dei fondi e a chi abbia titolo solo in quanto in connessione con un'azienda agricola qualificata ai sensi del 2' capoverso del 3' comma precedente, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni che seguono ed in particolare dall'art. 24 in quanto applicabile. Si richiama il comma 7 della L.R. 56/77 e succ. mod. ed int..

8 Mutamento di destinazione d'uso nelle aree agricole.

E' consentito il mutamento della destinazione agricola degli immobili esistenti vin- colati ai sensi dell'art. 25 L.R. 56/77 e succ. mod. ed int. nell'ambito di quanto ammesso al successivo art. 24 comma 1, lettera c, previo premesso di costruire oneroso:

- a) nei casi di morte o invalidità del richiedente;
- b) nei casi di abbandono, imposto da motivi di forza maggiore, dell'attività agricola da parte di chi ha sottoscritto l'atto di impegno; l'esistenza dei motivi di cui dianzi è accertata dalla Commissione Comunale per l'agricoltura di cui alla legge re gionale n. 63/1978 e succ. mod

Non comporta in ogni caso mutamento di destinazione e obbligo di richiedere il permesso di costruire oneroso la prosecuzione della utilizzazione dell'abitazione da parte del richiedente e/o dei suoi eredi o familiari; in tal caso si applicano le disposi- zioni di cui all'art. 24, comma 1, lettere a) e c).

- 9 Nelle aree agricole, indipendentemente dall'esistenza di un'azienda agricola, come qualificata dalle presenti norme e dalla qualifica professionale del richiedente, è comunque ammesso:
  - a) la costruzione di piccoli fabbricati accessori al servizio dei fondi che ne siano sprovvisti, nel rispetto di:
  - superficie minima in proprietà: mq 5.000, al di sotto dei 1000 m s.l.m. mq 10.000, superiormente ai 1000 m s.l.m.;

- superficie coperta non superiore a mq. 25;
- altezza massima non superiore a mt. 2,50 alla gronda;
- numero dei piani non superiore ad uno anche se localizzati su terreno acclive.
- Si ammette la costruzione di un unico fabbricato per ogni singola proprietà ed esclusivamente nel caso in cui questa sia sprovvista di qualsiasi tipo di fabbrica- to. Detti fabbricati debbono essere realizzati con caratteristiche di opere finite compatibile con l'ambiente circostante.
- b) l'accumulo ed il deposito temporaneo di materiali inerti non nocivi né inquinanti; in tal caso l'autorizzazione è rilasciata previo parere vincolante dell'U.S.S.L. su aree la cui idoneità sotto il profilo idrogeologico è documentata mediante specifica relazione geologicotecnica.
- c) la realizzazione degli interventi richiamati all'art. 24 successivo.
- d) la costruzione di autorimesse o depositi nelle aree asservite ad edifici esistenti a norma dell'art. 25 seguente.
- e) la realizzazione di opere ed impianti per la produzione di energia elettrica nel rispetto della normativa di settore vigente e semprechè siano messi in atto specifici accorgimenti per la riduzione dell'impatto ambientale.
- 10 Si richiamano in quanto applicabili le norme di cui alla L.R. 17.08.89 nr. 50.

#### ART. 21 – SP – AREE DESTINATE A SERVIZI PUBBLICI

- 1 La previsione di tali aree è finalizzata alla erogazione di pubblici servizi ed al raggiungimento di una soddisfacente qualità dell'ambiente nel rispetto degli standards di cui agli artt. 21 e 22 della L.R. 56/77 e succ. mod. ed int.
- 2 Le specifiche destinazioni sono topograficamente individuate mediante simbolo nel- le tavole di P.R.G.; in sede attuativa tuttavia le specifiche destinazioni possono esse- re scambiate senza che ciò costituisca variante al P.R.G. stesso ai sensi del 4° c., art. 1 L. 1/78 e del 4° c. art. 47, L.R. 56/77 e succ. mod. ed int.

. . . . . . . . . . . .

8 Sull'area topograficamente individuata in via Valle Ellero, la prevista realizzazione del centro logistico sci da fondo è soggetta alle seguenti prescrizioni:

S.U.L. massima: mq. 350;

- p. f. t.: nr. 2;
- h. max alla gronda: mt. 6,50;
- distacchi da ciglio strada provinciale: mt. 10,00;
- usi ammessi: uffici, deposito, locali noleggio sci, somministrazione alimenti e bevande, servizi e simili.
- 9 Sull'area topograficamente individuata in località Rastello, all'interno del piazzale adibito a parcheggio, è prevista la realizzazione di due strutture di servizio.
  - A valle verrà localizzato il fabbricato al servizio degli impianti di risalita, a monte quello destinato a centro logistico per lo sci di fondo; le due strutture sono soggette alle seguenti prescrizioni:
  - S.U.L. massima: mq 400 per il fabbricato a valle mq 300 per il fabbricato a monte;
  - p. f. t.: nr. 2;
  - h. max alla gronda: mt. 6,50;
  - usi ammessi: uffici-biglietteria, deposito, locali noleggio sci, locali per gli im- pianti di illuminazione della pista da sci, somministrazione alimenti e bevande, servizi e simili.

. . . . . . . . . . . .

11 All'interno delle aree per servizi, ove sono previste le partenze degli impianti di risa- lita, si intendono ammesse le connesse strutture tecniche e logistiche richieste dagli impianti stessi, secondo quantità e parametri riconosciuti come strettamente necessari.

#### ART. 29 - AREE SPECIALI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

1 Comprensorio sciabile.

Il P.R.G. individua topograficamente il comprensorio sciabile con i relativi impianti di risalita e piste di discesa.

In esso si ammettono interventi di adeguamento tecnologico e funzionale degli impianti e piste esistenti, loro eventuali completamenti ed integrazioni, la realizzazione di strutture di servizio indispensabili quali impianti tecnici, ricoveri per mezzi, punti di ristoro e simili nella misura massima supplementare pari a mq. 500.

In località Borello, tra l'arrivo e la partenza delle seggiovie "Rastello-Borello" e "Borello-Tura", è prevista la realizzazione di un fabbricato con locali per somministrazione alimenti e bevande, servizi igienici, deposito automezzi, con una superficie coperta massima pari a mq 250. La fattibilità dell'intervento dovrà essere valutata tenendo conto delle caratteristiche geomorfologiche dei terreni e supportata da ulteriori e puntuali analisi geologico-tecniche.

A integrazione del medesimo fabbricato è consentita una ulteriore S.U.L. pari a mq. 700 per destinazione turistico - ricettiva da realizzare su due piani fuori terra con l'impiego di tipologie e materiali adeguati al contesto.

Per le piste e gli impianti si richiamano le fasce di rispetto di cui al comma 8 dell'art. 27, L.R. 56/77 e succ. mod. ed int.

Le aree non interessate da impianti e piste conservano la loro destinazione agricola e per esse si richiama quanto ammesso dalle presenti norme.

2 Piste sci di fondo.

Il P.R.G. individua topograficamente il tracciato delle piste per lo sci di fondo; l'Amministrazione comunale predisporrà un apposito progetto esecutivo in cui definirà il tracciato definitivo nonché le eventuali opere di sistemazione del suolo necessarie. In assenza del predetto progetto il tracciato individuato dal P.R.G. comporta una fascia di inedificabilità pari a 5 m. di larghezza lungo il tracciato stesso.

. . . . . . . . . .

4 Aree a verde privato inedificabile.

Il P.R.G. individua le aree libere all'interno del tessuto edilizio esistente che devono essere conservata con apposita simbologia.

In dette aree sono consentite colture agricole, orticole e la sistemazione a giardino e parco privato.

Nelle aree in questione è ammessa la realizzazione di modeste strutture (capanni, gazebi e simili) finalizzati alla loro manutenzione e fruizione purché realizzati con materiali e disegno idonei e di superficie complessiva comunque non superiore a 25 mq. ed altezza non superiore a m. 3.

Eventuali autorimesse interrate sono ammesse secondo quanto prescritto nei singoli ambiti normativi semprechè siano ritenute compatibili con lo stato di fatto dell'area e della vegetazione esistente.

. . . . . . . . . .

# ART. 23 - FASCE DI RISPETTO. EDIFICI ESISTENTI RICADENTI NELLE FASCE DI RISPETTO

4 Il P.R.G. individua le aree di protezione assoluta e di salvaguardia delle sorgenti per acque minerali approvate dalle rispettive delibere di Giunta Regionale.

Per esse si richiama quanto previsto dalla L.R. 25/94 ed in particolare dall'art. 18 che definisce le attività escluse e le modalità di intervento per quelle ammesse

Si riporta di seguito la scheda relative all'area omogenea T2.1:

		CAPOLUOGO
		T2.1
superficie territoriale	mq.	20.000
superficie destinata alla viabilità	mq.	0
spazi pubblici - parcheggi	mq.	1.000
spazi pubblici - verde	mq.	685
spazi pubblici - totale	mq.	1.685
superficie fondiaria	mq.	18.315
superficie coperta esistente	mq.	0
superficie utile lorda esistente	mq.	0
rapporto di copertura in progetto %	mq./mq.	50
utilizzazione territoriale in progetto	mq./mq.	0,5
utilizzazione fondiaria in progetto	mq./mq.	0
superficie utile lorda in progetto	mq.	10.000
modalità di intervento		SUE
nr. piani abitabili	nr.	3+1
altezza	m.	9,50/12,50
destinazione specifica	·	b,c,d,e,f
posti letto esistenti		0




Figura 6 - Estratto PRGC Vigente con sovrapposizione Aree Sciabili Proposte

DEFINIZIONE DELLE AREE SCIABILI E DI SVILUPPO MONTANO

COMUNE DI ROCCAFORTE MONDOVI"

ai sensi dell'art. 4 della Legge Regionale 2/2009

Relazione Illustrativa

A livello puramente planimetrico, così come riportato all'interno dell'elaborato di progetto contraddistinto dal codice CRAS\_0\_D\_PG\_011\_1, rispetto all'individuazione di Comprensorio Sciabile, la nuova proposta di individuazione dell'Area Sciabile e di Sviluppo Montano descritta nel presente progetto prevede da un lato una notevole diminuzione sul versante del Rastello, identificabile con il comprensorio di Artesina, dall'altro l'inserimento nelle Aree Sciabili di tutte le aree interessate delle piste per lo sci di fondo che corrono lungo tutto il fondovalle Ellero a partire da monte della località Rastello e fino al concentrico di Roccaforte Mondovì, per proseguire poi oltre verso la frazione di Lurisia. Tutte aree che storicamente sono state utilizzate per questa pratica sportiva e che verrebbero in questo modo normate e gestite in modo specifico.

L'individuazione urbanistica dei comprensori sciistici di Lurisia ed Artesina risulta dunque essere, nel suo complesso, abbastanza fedele a quanto già identificato come Comprensorio Sciabile, al netto delle modificazioni prospettate nella presente proposta. Discorso differente va fatto per le Aree Sciabili Attrezzate e Parzialmente Attrezzate, insistenti sul fondovalle e principalmente destinate alla pratica dello sci di fondo, dove si rileva una situazione disomogenea che ricomprende sia aree già destinate a questa pratica, sia aree agricole e, seppur minima parte, aree produttive.

La procedura di variante al PRGC che ne conseguirà, recependo anche le indicazioni della procedura di individuazione dell'area sciabile per l'adeguamento ai dettami normativi della Legge Regionale 2/2009 e s.m.i. (in particolare agli articoli 5 e 5 bis), dovrebbe dunque superare queste incongruità restituendo un Piano Regolatore quale strumento congruo e utile per lo sviluppo sostenibile del territorio comunale.

Per quanto concerne le **Norme Tecniche di Attuazione** delle previsioni di Piano Regolatore si riporta di seguito la proposta di articolato inerente l'Area Sciabile e di Sviluppo Montano che verrà individuata a valle del procedimento in corso sia ai sensi della L.R. 2/2009 che della Variante Strutturale al PRGC in itinere, redatto seguendo le indicazioni degli Articoli 5 e 5 bis della stessa L.R. 2/2006 e s.m.i.

#### Art. 29 - AREE SPECIALI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

- 1. Aree sciabili e di sviluppo montano
  - 1.1. Il P.R.G. individua topograficamente, all'interno delle aree agricole di alta valle, con la sigla CS il comprensorio sciabile, al fine di promuovere e valorizzare lo sviluppo montano per la pratica degli sport e delle attività di fruizione del territorio.
  - 1.2. Le aree ricadenti nel comprensorio sciabile possono essere utilizzate ai fini del trasferimento della cubatura per interventi agricoli; per le aziende agricole esistenti si ammettono gli interventi di cui all'art. 25 precedente purché non in contrasto con i seguenti commi. Per i fabbricati esistenti posti all'interno di tale ambito si richiamano i disposti di cui all'art. 24 delle presenti N. di A.
  - 1.3. Il P.R.G. individua topograficamente, all'interno del comprensorio sciabile, le aree sciabili e di sviluppo montano di cui all'art. 4 della L.R. 2/2009 e s. m. ed i., ove sono ammessi gli usi e gli impianti connessi ad attività agro-silvo-pastorali già attrezzate o attrezzabili per attività sciistiche, turistico-sportive e di altre attività assentite dalla legge richiamata.
  - 1.4. L'area sciabile e di sviluppo montano è ulteriormente suddivisa in:
    - ASa Aree sciabili già attrezzate ed eventualmente interessate da interventi di ristrutturazione e riordino:

ASpa - Aree sciabili parzialmente attrezzate, destinate ad interventi di potenziamento e di completamento delle piste esistenti e delle infrastrutture connesse;

ASn - Aree sciabili nuove (ASn01);

ABn - Aree per bacini idrici per innevamento programmato (AB01 ed AB02);

- 1.5. Nelle aree ASa, ASpa ed ASn sono ammessi i seguenti impianti, strutture, attrezzature ed usi:
  - a. Impianti di risalita;
  - b. Piste per lo sci da discesa;
  - c. Piste per lo sci da fondo;
  - d. Attrezzature, impianti e strutture per la produzione della neve;
  - e. Attrezzature, impianti tecnici e strutture di servizio necessari per il funzionamento dell'area sciabile (cabine elettriche, magazzini / ricoveri attrezzi e mezzi battipista, scuole sci, servizi igienici, strutture per gare, infermerie, punti soccorso, parcheggi, strade di servizio, ecc);
  - f. Attrezzature e strutture complementari, quali punti ricettivi e di ristoro, impianti sportivi diversi quali ad esempio piste di bike downhill, percorsi escursionistici, ecc... che non realizzino volumi fuori terra ovvero che non creino intralcio alla pratica dello sci per il quale le aree sono prioritariamente determinate.
- 1.6. Nelle aree AB sono ammessi i seguenti impianti, strutture, attrezzature ed usi:
  - a. Attrezzature, impianti e strutture per la produzione della neve;
  - b. Attrezzature, impianti tecnici e strutture di servizio necessari per il funzionamento degli impianti di innevamento programmato (sale macchina/pompaggio ed impianti tecnologici, cabine elettriche, magazzini / ricoveri attrezzi, strade di servizio);
  - c. Impianti sportivi diversi quali ad esempio piste di bike downhill, percorsi escursionistici, ecc... che non realizzino volumi fuori terra ovvero che non creino intralcio alla funzione di accumulo idrico e produzione della neve programmata per il quale le aree sono prioritariamente determinate.
- 1.7. Relativamente agli impianti di risalita di cui al comma 1.5 lettera a), è consentita la realizzazione, sia per nuove costruzioni, che per sostituzione anche con modifiche dei tracciati esistenti, di nuove infrastrutture, fatte salve le seguenti condizioni:
  - a. Per il sistema degli impianti di risalita è prescritta una fascia di rispetto della larghezza pari a 20 metri dal limite esterno di ogni lato della linea, fascia che si intende applicata anche in carenza di puntuali indicazioni cartografiche nello strumento urbanistico ed ugualmente al di fuori del limite dell'area sciabile individuata nelle tavole di piano. Sugli edifici a destinazione d'uso non compatibile con gli usi ammessi di cui al comma 1.5, esistenti alla data di adozione del piano, sono ammessi esclusivamente interventi sino alla ristrutturazione edilizia con ampliamento una tantum del 20% di S.U, l'eventuale ampliamento è da realizzarsi sul lato opposto a quello dell'infrastruttura, o sopraelevando nel rispetto del filo di fabbricazione;
  - b. Nelle fasce di rispetto inserite all'interno del perimetro dell'area sciabile sono ammessi interventi sino alla nuova realizzazione di attrezzature, impianti e strutture di cui al comma 1.5, nei limiti complessivi di area di cui al comma 1.10;
  - c. Non è ammessa la realizzazione di recinzioni fisse o piantumazioni, nonché nuova edificazione a destinazione d'uso non compatibile con gli usi ammessi di cui al comma 1.5:
  - d. Gli impianti di risalita in disuso devono essere smantellati in tutte le loro parti, ai sensi dei disposti di cui alla L.R. 74/89 e s.m.i. quando alle stesse non si attribuisca una nuova giustificata funzione. È consentito altresì il mantenimento dei fabbricati in muratura a condizione che non intralcino le attività sportive e silvo-pastorale e che le loro cubature a

destinazione d'uso variata vengano regolarizzate mediante autorizzazione edilizia e rientrino nelle quantità previste di cui al comma 1.10.

- 1.8. Relativamente alle piste per lo sci da discesa e lo sci da fondo di cui al comma 1.5 lettere b) e c), è consentita la realizzazione di nuovi tracciati e la manutenzione ordinaria e straordinaria di quelle esistenti.
  - a. Le aree individuate come piste per lo sci sono inedificabili.
  - b. Per il sistema delle piste da discesa è prescritta l'istituzione di una fascia di rispetto così come indicato al comma 1.7 lettera a).
- 1.9. Relativamente alle attrezzature, impianti e strutture per la produzione della neve di cui al comma 1.5 lettera d) e comma 1.6 lettera a) è consentita la realizzazione di tutte quelle attrezzature ed impianti per la produzione di innevamento programmato; all'interno delle perimetrazioni individuate nelle Tavole di Piano ed identificate con la sigla AB, è consentita inoltre la realizzazione di bacini di accumulo idrico funzionali alla produzione della neve. Fatte salve le sequenti condizioni:
  - a. La rete di distribuzione idrica, dovrà essere interrata;
  - b. Tutte le opere, sia di nuova costruzione, sia di ampliamento o completamento, dovranno essere dimensionate sulla base dello stretto fabbisogno documentato in relazione alle esigenze d'uso;
  - c. I bacini dovranno possedere caratteristiche ambientali compatibili con i luoghi in cui saranno inseriti, nella fattispecie dovranno avere forma irregolare, il più possibile consona all'andamento morfologico del terreno naturale, dimensionati anch'essi in base al fabbisogno documentato in relazione alle esigenze d'uso.
- 1.10. Relativamente alle attrezzature, impianti tecnici e strutture di servizio necessari per il funzionamento dell'area sciabile ed alle attrezzature e strutture complementari di cui al comma 1.5 lettere e) ed f) e comma 1.6 lettere b) e c), all'interno dell'Area Sciabile Attrezzata ed al di fuori dei tracciati delle piste individuate, è consentita la realizzazione di nuovi fabbricati (da intendersi aggiuntivi rispetto a quanto in essere alla data di adozione della Variante Parziale n. 19) sino ad una S.U.L. massima di 1.460 mq complessivi per tutto il territorio individuato come Area Sciabile e di Sviluppo Montano, così specificatamente definitivi (S.U.L. come definita dal R.E. comunale):
  - a. Biglietteria massimo 80 mg
  - b. Scuola di sci massimo 80 mg
  - c. Attività ristorative, turistiche e ricettive massimo 500 mg
  - d. Strutture complementari alla pratica dello sci massimo 200 mg
  - e. Infermerie e presidi per la sicurezza massimo 100 mg

Le cabine di azionamento e controllo degli impianti di risalita sono da considerarsi escluse dai volumi lordi e dalle superfici utili lorde sopra indicati nella sola misura strettamente necessaria alla loro funzionalità rispetto all'impianto a cui sono sottese.

È consentita inoltre la costruzione di locali adibiti a ricovero ed autorimessa dei mezzi battipista, motoslitte, mezzi di soccorso e servizio, oltre che magazzino attrezzature per una superficie utile netta massima di 500 mq che per loro destinazione d'uso non incidono sui parametri sopra riportati.

I parcheggi ed il sistema viario principale di accesso alla stazione sciistica dovranno essere dimensionati in base alle reali esigenze dell'utenza ed essere armonizzati con i flussi veicolari.

In aggiunta a quanto assentito in precedenza si ammette:

In località Borello, tra l'arrivo e la partenza delle seggiovie "Rastello-Borello" e "Borello-Tura", è prevista la realizzazione di un fabbricato con locali per somministrazione alimenti

e bevande, servizi igienici, deposito automezzi, con una superficie coperta massima pari a mq 250. La fattibilità dell'intervento dovrà essere valutata tenendo conto delle caratteristiche geomorfologiche dei terreni e supportata da ulteriori e puntuali analisi geologico-tecniche.

A integrazione del medesimo fabbricato è consentita una ulteriore S.U.L. pari a mq. 700 per destinazione turistico - ricettiva da realizzare su due piani fuori terra con l'impiego di tipologie e materiali adequati al contesto.

Per le piste e gli impianti si richiamano le fasce di rispetto di cui al comma 8 dell'art. 27, L.R. 56/77 e succ. mod. ed int.

Le aree non interessate da impianti e piste conservano la loro destinazione agricola e per esse si richiama quanto ammesso dalle presenti norme.

- 1.11. Al di fuori delle fasce di rispetto delle infrastrutture, e sugli edifici a destinazione d'uso non compatibile con gli usi ammessi di cui al comma 1.5, esistenti alla data di adozione del piano, sono ammessi interventi sino alla demolizione con ricostruzione con una previsione di ampliamento una tantum nella quantità di 20%, mantenendo inalterati i materiali e le caratteristiche originarie, e tali da non compromettere l'attività sciistica che rimane preordinata.
- 1.12. Nell'Area Sciabile e di Sviluppo Montano è fatto divieto di realizzare manufatti fissi quali recinzioni, barriere, muretti, ecc... che possano interferire con il tracciato di impianti e piste da discesa; eventuali recinzioni per attività silvo-pastorali sono ammesse stagionalmente.

In dette aree è altresì assentita la realizzazione di pozzi di captazione d'acqua purché non comportino la realizzazione di volumi fuori terra all'interno delle fasce di rispetto richiamate nel presente articolo, e che comunque non determinino intralcio alla pratica dello sci. Tali strutture dovranno essere opportunamente valutate dall'Amministrazione Comunale al fine di garantire le necessarie misure di sicurezza.

- 1.13. Le infrastrutture di cui al comma 1.5 sono realizzabili mediante intervento diretto, previa approvazione dell'intervento da parte dell'amministrazione comunale, nel rispetto dei vincoli urbanistici del Piano, dei vincoli imposti dagli usi civici, dei vincoli ambientali e di quelli idrogeologici.
- 1.14. All'interno delle aree sciabili e di sviluppo montano individuate in cartografia come ASa, Aspa e ASn, variazioni anche sostanziali di tracciati delle infrastrutture di cui al comma 1.5 lettere a), b) e c), non costituiscono variante al P.R.G.C., ma modifica di cui al c. 12, art. 17, della L.R. 56/77 e s. m. ed i.; qualora si individuino nuovi tracciati di cui al comma 5 lettere a), b) e c) è richiesta la procedura di variante parziale ai sensi del c. 5, art. 17 della L.R. 56/77 e s. m. ed i.
- 1.15. Nelle aree comprese nelle fasce di rispetto di cui ai commi precedenti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 9 della L.R. 56/1977.
- 1.16. Nell'applicazione delle disposizioni del presente articolo sono comunque rispettati e mantenuti i requisiti di sicurezza per la gestione delle piste all'interno dell'area sciabile e di sviluppo montano.

1.17. Sui terreni gravati da uso civico, ricompresi nelle aree sciabili e di sviluppo montano, l'esercizio del relativo diritto è comunque assicurato agli aventi titolo nel periodo dell'anno durante il quale non viene praticata l'attività invernale ed estiva.

N.B.: i valori indicati con coloritura tipo: x.xxx – sono da ritenersi valori di proposta, oggetto di studio e valutazione da parte dell'amministrazione comunale, da protrarsi anche in sede di variante al PRGC di recepimento delle aree sciabili individuate.

#### 4.2 PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA

Il Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Roccaforte Mondovì è stato redatto facendo riferimento alla seguente legislazione:

Legislazione nazionale:

- Legge n. 447 del 26 ottobre 1995 "Legge Quadro sull'inquinamento acustico";
- **DPCM 14 novembre 1997** "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore".

Legislazione regionale:

- L.R. n. 52 del 20 ottobre 2000 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico";
- **D.G.R. n. 85-3802 del 6 agosto 2001** "Criteri per la Classificazione Acustica del territorio".

L'attribuzione delle classi acustiche è stata eseguita con preciso riferimento allo strumento normativo-urbanistico vigente, e il piano di Zonizzazione, al pari del PRGC stesso, è da intendersi finalizzato unicamente alla corretta programmazione e gestione dello sviluppo territoriale. L'analisi dei supporti cartografici ed urbanistici e stabilite le caratteristiche dell'ambito territoriale di riferimento, è stato sviluppato un Piano di Zonizzazione Acustica effettuando una connessione diretta con le definizioni delle classi acustiche definita dal D.P.C.M. 14/11/1997, attribuendo una classe acustica ad ogni destinazione d'uso del PRGC.





Figura 7 – Legenda del Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Roccaforte Mondovi






Figure 8 e 9 - Stralcio Piano di Zonizzazione Acustica con sovrapposizione Area Sciabile proposta

L'Area sciabile e di sviluppo montano, così come individuata nella figura sopra riportata, si sovrappone alla quasi totalità delle aree acustiche omogenee, interessando le aree di **Classe Acustica I, II, III e IV.** A seguito della precedente individuazione delle Aree Sciabili e di Sviluppo Montano, era stata modificata la zonizzazione acustica imponendo il seguente criterio di classificazione. **Classe Acustica III** per i tracciati delle piste, **Classe Acustica IV** per gli impianti di risaluta, calcolato per una fascia di 20 dall'asse impianto, **Classe Acustica II** per le parti restanti inserite all'interno dell'Area Sciabile e di Sviluppo Montano, in modo particolare per una fascia di 50 dal limite esterno delle piste da sci così come cartografate.

Buona parte dell'intorno è caratterizzato dalla presenza di una Classe Acustica di tipo I.

Come indicato dal DPCM 14/11/1997 Tabella A, con il quale è stato redatto il piano attualmente in vigore del Comune di Roccaforte di Mondovì, abbiamo:

CLASSE I - AREE PARTICOLARMENTE PROTETTE -

Relazione Illustrativa

Aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

#### CLASSE II - AREE DESTINATE AD USO PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE -

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali.

#### CLASSE III - AREE DI TIPO MISTO -

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività industriali, aree rurali destinate ad attività che impiagano macchine operatrici.

#### CLASSE IV – AREE DI INTENSA ATTIVITÀ UMANA –

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie.

La classificazione delle aree qui individuate quali "aree sciabili" all'interno della III e II Classe Acustica risulta però essere in contrasto con quanto prescritto dalla L.R. 2/2009 e s.m.i, con particolare riferimento al suo aggiornamento di cui all'art 9 della L.R. 1/2017, che riporta:

- 2. A completamento di quanto previsto dalla legge regionale 20 ottobre 2000, n. 52 (Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico) e dei successivi provvedimenti di attuazione, tutte le aree sciistiche di cui all'articolo 5, comma 1, sono oggetto di specifica classificazione acustica in base all'effettivo utilizzo delle stesse nel periodo invernale ed estivo. I comuni provvedono entro sei mesi all'adeguamento dei propri piani di zonizzazione acustica secondo i disposti della presente legge.
- 3. Nelle aree sciistiche, le stazioni funiviarie di partenza e di arrivo, le relative aree di pertinenza ed il tratto di infrastruttura di collegamento sono da classificarsi, sia in estate che in inverno, in classe IV. Analogamente le aree di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e), sono da classificarsi in classe IV nei periodi di svolgimento dell'attività sciistica ed in una classe inferiore negli altri periodi. Le aree individuate all'articolo 4, comma 2, lettera f), possono invece essere classificate in una classe inferiore, a seconda della fruizione e del paesaggio sonoro.

. . . . . . . . . . . .

Il piano di Zonizzazione Acustica del comune di Roccaforte di Mondovì dovrà quindi essere adeguato rispetto ai nuovi riferimenti normativi.

Tale adeguamento risulterà certamente possibile per la parte dell'area contigua ai centri abitati o di fondovalle, discorso diverso dovrà essere fatto per le aree più rurali, in quanto il passaggio da una Classe IV, di piste da discesa ed impianti, ad una Classe I, imporrà l'identificazione di fasce cuscinetto sufficientemente adeguate.

#### 4.3 PIANO TERRITORIALE REGIONALE

Il Piano Territoriale Regionale sulla base del quale viene condotta l'analisi, è quello in vigore dal 2011, approvato con DCR n. 122-29783 del 21 luglio.




Figura 10 - Estratto Tavola di Progetto - PTR

#### **BASE CARTOGRAFICA**

Territori montani (L.r. 16/99 e s.m.i.)

All'interno della Tavola di progetto viene evidenziato come l'area di intervento ricada all'interno dei territori montani di cui alla L.R. 16/99 e s.m.i. (art. 29 delle Norme di Attuazione)

#### Art. 29. I territori montani

- [1] Il PTR assume come riferimento per la classificazione dei territori montani la suddivisione operata dal Testo unico delle leggi sulla montagna (l.r. 16/1999 e s.m.i.) così come individuati nella Tavola di progetto.
- [2] Le indicazioni del presente articolo sono in riferimento ai comuni montani e si applicano anche ai territori montani dei comuni parzialmente montani come individuati dall'allegato A alla I.r. 16/1999 e s.m.i.
- [3] Il governo dei territori montani, in coerenza con quanto alla normativa del PPR, assume come obiettivi strategici la tutela e la salvaguardia degli aspetti paesaggistici e ambientali, la garanzia di adeguati livelli di sicurezza per la popolazione montana, la valorizzazione e

l'incentivazione delle risorse proprie del sistema montano rafforzando le sinergie tra ambiente naturale, patrimonio storico culturale, attività agro-silvopastorali e turismo.

#### Indirizzi

- [4] Il piano territoriale provinciale, in ragione dei diversi caratteri dei territori, definisce politiche ed azioni per:
  - a) la promozione di interventi di controllo e valorizzazione ambientale delle aree montane volti a favorire uno sviluppo compatibile fondato sul contenimento del consumo di suolo e delle espansioni insediative;
  - b) la mitigazione o il risanamento del dissesto idrogeologico del territorio attraverso interventi strutturali e di manutenzione estesi ai bacini idrografici interessati;
  - c) lo sviluppo sinergico delle attività agricole e silvo-pastorali, integrate con le attività turistiche, potenziando il turismo locale e l'agriturismo e incentivando, attraverso adeguate attrezzature e servizi, il turismo ecologico e naturalistico, il turismo escursionistico ed invernale, attraverso l'individuazione e l'attivazione di percorsi turistico-escursionistici legati alle aziende agricole e alla coltivazione dei fondi, contribuendo al recupero e alla valorizzazione della maglia viaria e dei percorsi rurali;
  - d) garantire un efficiente rete di servizi nei diversi territori e adeguati livelli di fruibilità degli stessi:
  - e) la valorizzazione, dove presente, del trasporto su ferro con adeguati livelli di interscambio modale;
- f) la valorizzazione delle attività artigianali tradizionali, strettamente connesse con la storia e l'economia del territorio montano.
- [5] La comunità montana persegue gli obiettivi di cui al comma 3, mediante i propri strumenti di programmazione e il concorso alla formazione del piano territoriale provinciale.

#### Direttive


- [6] La pianificazione locale, in attuazione ed approfondimento delle politiche e delle strategie prefigurate dal piano territoriale provinciale, definisce azioni volte a garantire:
  - a) il contenimento di ulteriori sviluppi dei processi insediativi, con particolare riferimento a quelli di tipo lineare lungo la viabilità di interesse nazionale, regionale e provinciale e dei sistemi insediativi dei fondovalle già densamente urbanizzati;
  - b) la riqualificazione e la riorganizzazione funzionale del reticolo insediativo consolidato definendo tipologie edilizie, caratteri architettonici e costruttivi coerenti con la tradizione locale da applicare negli interventi di recupero e di eventuale nuova edificazione;
  - c) la salvaguardia del tessuto produttivo locale con particolare riferimento alle attività artigianali tradizionali;
  - d) il potenziamento, attraverso la tutela e l'uso equilibrato delle risorse naturali, delle condizioni di redditività delle attività rurali da attuare anche mediante attività integrative quali l'agriturismo, il turismo rurale e naturalistico, la valorizzazione dell'artigianato locale e dei prodotti agro-silvo-pastorali;
  - e) il potenziamento delle strutture destinate all'incremento della fauna selvatica:
  - f) la rivitalizzazione delle borgate montane attraverso la realizzazione di interventi integrati miranti al sostegno delle attività (produttive, culturali, ambientali, di servizio) esercitate nelle stesse e al recupero architettonico e funzionale delle strutture e infrastrutture presenti nelle stesse.

Relazione Illustrativa

All'interno del punto 3 l'Art. 29 definisce quali obbiettivi strategici la valorizzazione e l'incentivazione delle risorse proprie del sistema montano rafforzando le sinergie tra i vari ambiti, tra i quali spicca sicuramente il turismo. Altro punto di rilevo è il preciso intento di contenimento del consumo di suolo, carattere perseguito dall'individuazione di un'area Sciabile e di sviluppo montano che risulta di fatto inedificabile, se non per edifici strettamente connessi all'attività turistica e limitati nelle dimensioni.

## 4.4 PIANO PAESISTICO REGIONALE

Il nuovo Ppr è stato approvato dalla Giunta regionale con D.C.R. n. 233-35836 del 03 ottobre 2017. All'interno del Ppr il territorio del comune di Roccaforte Mondovì è stato inserito nell'ambito territoriale n° 61 Valli Monregalesi.



Nella fattispecie, la zona interessata dall'area sciabile e di sviluppo montano ricade all'interno dell'Ambito 61 la cui scheda d'ambito rivela:

## DESCRIZIONE D'AMBITO

Esteso ambito cuneese che comprende i numerosi solchi vallivi tributari del Tanaro compresi fra la valle Pesio e la valle Tanaro. Eterogeneo al proprio interno, comprende a nord i territori di contatto con i territori collinari della Langa, quindi la parte montana delle

vallate alpine e la relativa testata (quota massima Monte Mongioie, 2630 m), che hanno caratteri paesaggistici ben definiti. La parte posta alle quote inferiori intreccia fitte relazioni con i territori della pianura cuneese, mentre gli alti versanti hanno relazioni assai scarse con altri ambiti, pur non raggiungendo il crinale principale transfrontaliero in quanto confinate a est e sud dall'avvolgente andamento dell'alta Val Tanaro.

L'ambito comprende le cinque valli Monregalesi: l'alta valle dell'Ellero, la valle Maudagna, la valle Corsaglia, la valle Casotto e la valle Mongia, che possono essere individuate come unità di paesaggio, eventualmente distinte tra alta e bassa valle.

## CARATTERISTICHE NATURALI (ASPETTI FISICI ED ECOSISTEMICI)

I solchi vallivi che formano la struttura di quest'ambito di paesaggio si caratterizzano anzitutto per un'ampiezza relativamente limitata, che in quota assume l'aspetto di una stretta fascia circostante il canale principale del drenaggio vallivo. L'insediamento è localizzato alla fascia montana di queste valli, mentre in alta quota ampi spazi a prateria sono destinati prevalentemente all'alpicoltura.

Il paesaggio della bassa valle si presenta con versanti a media pendenza, a copertura totalmente forestale, con una prevalenza di castagneti di origine antropica che qui raggiungono la massima estensione del Piemonte, cedui e da frutto; la struttura tipica di questi ultimi è quella di popolamenti radi, con un centinaio di grosse piante per ettaro, distribuite uniformemente sulla superficie a copertura erbosa. La gestione tradizionale del castagneto da frutto, oltre alla valenza produttiva e paesaggistica (grandi alberi), è caratterizzata dalla produzione di funghi eduli, e come tale deve essere preservata e valorizzata.

In quota si incontrano le faggete, che localmente, in particolare in Val Casotto, sono sovrastate da popolamenti di conifere (abetine, lariceti e pinete), mentre nel resto del territorio il bosco di faggio segna il limite superiore della vegetazione arborea; talora la faggeta raggiunge il crinale, mentre altrove le conifere sono state anticamente soppiantate con il governo a ceduo o eliminate per far posto a pascoli.

Superata la quota del bosco di faggio, lo spazio si apre a vaste praterie, le cui forme spesso arrotondate a media quota hanno portato alla realizzazione di complessi sciistici (Artesina, Lurisia, Pratonevoso), anche per il notevole innevamento invernale. La complessità litologica caratterizza anche la testata delle valli, ove si possono osservare forme glaciali residue di media e alta montagna accanto a edifici in roccia anche notevoli, di matrice scistoso-argillosa a cementi calcarei o decisamente in roccia calcarea (Saline). Il contrasto fra le litologie a matrice calcarea e quelle più dure, di tipo scisti quarzoso-sericitici, determina la presenza di guglie rocciose, che formano scenari e punti panoramici di notevole interesse.

Si segnala, infine, la presenza di attività estrattive, consistenti nella coltivazione di cave di marmo, argilla, calcare e inerti da calcestruzzo.

## EMERGENZE FISICO-NATURALISTICHE

- L'alta Valle Ellero, tra il Gruppo delle Saline Monte Mongioie, in parte carsica, è compresa nella ZPS "Alte Valli Pesio e Tanaro" e contribuisce al suo grande valore naturalistico e paesaggistico;
- Il SIC "Faggete di Pamparato, tana del forno, grotta delle Turbiglie e grotte di Bossea", oltre che per fenomeni carsici con sviluppo anche a bassa quota di grotte notevoli per importanza naturalistica e fruitiva, si caratterizza per essere un ambiente montano con faggete anche a fustaia e aree a pascolo e agricoltura tradizionale. Inoltre è importante segnalare una zona carsica in faggeta che presenta invertebrati endemiti ristretti (Lithobius alpicosiensis, Duvalis morisii, Bathyscicola monregalensis) e chirotteri, tra cui Speleomanes strinatii;

- Il SIC "Monte Antoroto", solo parzialmente compreso nell'ambito (Alta Val Casotto), si caratterizza per un'estesa barriera rupestre calcarea con detriti di falda, ed è l'ultimo rilievo al confine occidentale delle Alpi Marittime, dove trovano il loro limite numerose specie vegetali tipicamente alpine, alcune rare in Piemonte;
- Le abetine in purezza della Val Casotto sono le più meridionali del Piemonte, come pure importanti per motivi biogeografici sono i nuclei minori di abete bianco e i rari pini cembri, da cui possono essere ricostituiti popolamenti misti nelle faggete e nel piano subalpino, anticamente disboscato per i pascoli.

## CARATTERISTICHE STORICO-CULTURALI

Riconoscibile lungo le valli monregalesi il sistema degli insediamenti religiosi che, dapprima attraverso i monasteri benedettini (monastero di Monasterolo Casotto, monastero di Monastero Vasco), poi con la Certosa (la Certosa di Casotto in relazione con la Certosa di Chiusa Pesio – ambito 57 Val Pesio), contribuirono alla ripresa economico-sociale in atto dopo il Mille (impianto di castagneti, sfruttamento dei pascoli in quota, estrazione del marmo nel Casotto). Il sistema storico delle borgate e dei nuclei frazionali è regolarmente scandito lungo la direttrice viaria di fondovalle, segnato dalle emergenze paesaggistiche e dalle permanenze di sistemi di incastellamento medioevale (castello di Mombasiglio, castello di Scagnello, ruderi del castello di Lisio, castello di Viola – Valle Mongia; torre di Torre Mondovì, torre e mura già del castello di Monasterolo Casotto, torre di Roburent, castello di Pamparato – Valle Casotto), nonché da una fitta rete di collegamenti intervallivi che permette di considerare l'intero ambito storicamente integrato attraverso relazioni sistemiche.

Il sistema degli insediamenti in quota (sopra i 1000 metri s.l.m.), oltre ai centri frazionali di una certa importanza (Prea, Rastello, Baracco, Miroglio, Strabuzzo, Seccata, Bossea, Prà, San Giacomo di Roburent, Pamparato), fino al 1950 occupava un territorio abitato in modo saltuario, da giugno a tutto settembre (periodo di pascolo). Nelle valli l'architettura locale dei villaggi più alti appare in contrapposizione con l'architettura (religiosa e civile) dei borghi di fondovalle, sebbene nel Settecento le zone dei pascoli e le aree urbane fossero entrambe parti di un sistema sociale integrato. Gli edifici per il culto realizzati con le politiche di annessione delle popolazioni e delle terre montane (grandi Certose di Casotto e Pesio; cenobi rurali legati a Monasteri cistercensi quali Vicoforte, Moline, Monastero Vasco; costruzioni di chiese parrocchiali, confraternite) che presentano sostanziale estraneità alle terre che li ospitano e all'edilizia locale soprattutto negli edifici comunitari (forni, seccatoi, trune, selle) e negli edifici per il lavoro (scapite, fienili, stalle), per caratteri autonomi e distintivi delle tipologie edilizie adottate.

Si segnala la presenza della lingua del Kyé (Kyé = io) negli alti pascoli delle testate delle valli Ellero, Maudagna e Corsaglia; essa, diffusa da gruppi di pastori provenienti dalla confinante area occitano-provenzale già dal III-IV secolo d.C., consente il riconoscimento di un'isola culturale-linguistica che caratterizza, dall'inizio del XX secolo, una ben delimitata area geografica montana (area che si estende trasversalmente nelle alte valli, ricadenti amministrativamente sotto i comuni di Frabosa Soprana, Frabosa Sottana e Roccaforte Mondovì).

Si segnalano gli insediamenti di Frabosa Soprana (una delle località più attrezzate per gli sport invernali nel Monregalese, cui spetta il ruolo di "veja": i primi impianti sciistici della stazione risalgono al 1948) e Frabosa Sottana, con le stazioni sciistiche di Artesina e Prato Nevoso, che costituiscono poli di richiamo turistico invernale; in adiacenza di Roccaforte Mondovì la località Lurisia, nota in campo termale (Terme di Lurisia dei primi del Novecento).

Entro questo quadro locale si distinguono i seguenti:

#### FATTORI STRUTTURANTI

- Emergenza monumentale e sistema territoriale della "Certosa di Val Casotto", appartenente al sistema delle grandi opere religiose di protezione dinastica;
- Sistema degli insediamenti religiosi benedettini di impianto medioevale (monastero di Monasterolo Casotto, monastero di Monastero Vasco);
- sistema delle architetture religiose barocche, che segnano fortemente l'identità del paesaggio storico (le chiese e i complessi dell'architetto Francesco Gallo: chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista a Frabosa Soprana, chiesa dei Domenicani oggi parrocchiale dell'Assunta a Garessio, chiesa di Santa Caterina a Garessio Ponte, chiesa parrocchiale di San Siro a Roburent; chiesa Sant'Antonio a Pamparato), in relazione con gli ambiti Pianalto della Stura di Demonte, Monregalese e Alta Valle Tanaro e Cebano.

## FATTORI CARATTERIZZANTI

- Sistema delle chiese isolate di impianto medioevale lungo le direttrici storiche (Pieve di San Maurizio, nel territorio di Roccaforte Mondovì; cappella romanica di Sant'Antonio e cappella di Sant'Elena, nel territorio di Torre Mondovì in direzione Monasterolo Casotto; chiesa della Madonna delle Ciliegie, da Ormea verso il Ponte di Nava);
- Sistema di incastellamento medioevale (castello di Mombasiglio, castello di Scagnello, ruderi del castello di Lisio, castello di Viola – Valle Mongia; torre di Torre Mondovì, torre e mura già del castello di Monasterolo Casotto, torre di Roburent, ruderi del castello di Pamparato – Valle Casotto);
- Tracce di attività minerarie storiche con impiego dei materiali nell'edilizia religiosa seisettecentesca (Verzino di Frabosa, Bigio di Frabosa, Nero di Frabosa, Giallo di Frabosa – marmi della Valle Maudagna; Viola Val Corsaglia, Rosso Valcorsaglia, Nero Vallone – marmi e calcari dolomitici in Val Corsaglia; Breccia di Casotto, Persichino di Casotto, Breccia di Val Tardita, calcari dolomitici in Val Casotto);
- Sistema degli insediamenti in quota (oltre 1000 metri s.l.m.), oltre ai centri frazionali di una certa importanza (Prea, Rastello, Baracco, Miroglio, Strabuzzo, Seccata, Bossea, Prà, San Giacomo di Roburent, Pamparato), caratterizzati da tipi edilizi locali ricorrenti (costruzioni semplici ed essenziali con materiali a vista) integrati con un sistema di infrastrutturazione dei versanti alpini (muri a secco di contenimento a formare terrazzamenti, canali di scolo delle acque, cigli e selciati in pietra per le strade, muri di recinzione, muri di difesa e smottamento).

## FATTORI QUALIFICANTI

- Edilizia storica in pietra e legno, conservata in modo relativamente diffuso, soprattutto nelle borgate dell'alta valle e in quelle di versante; attestazioni di "scapita" (edificio a uso stagionale caratterizzato da pilastri d'angolo definiti, in legno o pietra, pareti di paglia, di assi o di frasche, appoggio verso valle ad albero vivo, usato per deposito di foglie, fascine o fieno), "casot" (casa tipica della valli del kié), "forn" (forno da pane comunitario isolato, interamente in pietra e tetto in paglia), "scào" (seccatoio per le castagne, costruito direttamente nei boschi), "sèla" (vano in gran parte interrato per la conservazione di latte, burro e formaggio);
- Area culturale-linguistica (Kyé) di matrice occitano-provenzale (che si estende trasversalmente nelle alte valli ricadenti amministrativamente sotto i comuni di Frabosa Soprana. Frabosa Sottana e Roccaforte Mondovì):
- Valli dell'Ellero, Maudagna e Corsaglia: sistema edilizio montano dei tetti in paglia del tipo "racchiuso", cioè con la parte terminale dei muri frontali più alta del tetto stesso, a protezione delle testate del tetto, le cui falde scendono a coprire solo i muri laterali; i

muri frontali, scoperti, sono a loro volta protetti da larghe lastre di pietra (labie) disposte a gradini o semplicemente sovrapposte;

- Terme di Lurisia (primi decenni del Novecento).

Oltre alla puntuale individuazione e perimetrazione degli elementi dei sistemi di beni sopra elencati e delle relative pertinenze storiche e percettive, si segnalano, per la stratificazione storica e per il valore paesaggistico:

Grotte di monte Savino, Pamparato;

- Cima del Monte Moro;
- Colle di Casotto:
- Colle di San Bernardo:
- Ponte naturale di Mombasiglio, località Castelletto;
- Colla di Casotto (valico aperto che mette in comunicazione la Val Casotto con la Val Tanaro verso le direttrici per la Liguria);
- Collina San Carlo, Frabosa Soprana, e Grotte di Bossea (Valle Maudagna), cascata del lago Ernestina;
- Pian della Tura, conca del Prel, laghi della Brignola, lago della Raschera (Valle Maudagna).

## DINAMICHE IN ATTO

Per quanto riguarda l'attività zootecnica, da un lato vi è un tendenziale abbandono delle superfici pascolive marginali con rinaturalizzazione spontanea mediante invasione di specie arboree e arbustive autoctone, o verso formazioni con ericacee cespugliose; dall'altro si assiste a fenomeni di recupero di alcune strutture e infrastrutture pastorali (non sempre compatibile con il contesto paesaggistico-ambiente circostante).

Si riscontrano pratiche selvicolturali ancora attive, soprattutto per i boschi cedui.

Per contro si verificano alcune iniziative di valorizzazione che invertono la tendenza dell'ultimo mezzo secolo di sottoutilizzo o di violenta trasformazione delle parti montane:

- Il fenomeno dell'espansione indiscriminata e dequalificata di seconde case e di edilizia multipiano (inurbamento degli anni cinquanta-sessanta) soprattutto in Valle Maudagna, esploso prepotentemente negli anni settanta-ottanta con gli insediamenti di Artesina e Prato Nevoso, pare essersi arrestato alla metà degli anni ottanta, con l'avvio di politiche di valorizzazione culturale del territorio, da sviluppare;
- Le prime iniziative di valorizzazione culturale-alpina in chiave storica, come il Museo etnografico diffuso "La civiltà del Castagno", che si sviluppa su tre siti principali: Monastero di Vasco. Fontane di Frabosa Soprana. Serra di Pamparato:
- Esperimenti di valorizzazione dell'area culturale della lingua del Kyé con iniziative di musealizzazione (Museo etnografico in frazione Fontane di Frabosa Soprana);
- Recenti progetti per la realizzazione di parchi eolici in zone montane di alta quota su crinali e/o vette ad alta panoramicità.

## **CONDIZIONI**

In generale si verifica un utilizzo irrazionale o privo di nuove energie per le parti montane, con:

- Utilizzazioni forestali orientate alla produzione di biomasse (anche per limitrofe fabbriche di tannino e pannelli) che, soprattutto in passato, ha portato a una generale degradazione del bosco, sia con eliminazione di specie (abeti), sia con abbattimento degli esemplari migliori al momento del taglio, ovvero più in generale utilizzazioni irrazionali con degrado della qualità paesaggistica ed ecologica del bosco; in particolare il taglio di cedui di faggio invecchiati che hanno perso la capacità pollonifera e l'eliminazione dei grandi castagni da frutto;
- Abbandono ed estensivizzazione dell'alpicoltura, cessazione delle produzioni casearie, orientamento verso la monticazione in asciutta o da carne;

- Fragilità del patrimonio edilizio storico montano ancora integro in numerose borgate non interessate dalle trasformazioni turistiche degli anni sessanta-ottanta del Novecento, ma a rischio di abbandono o trasformazioni non compatibili per la rarefazione delle attività economiche montane.

D'altra parte gli interventi nei centri più importanti denunciano una modesta attenzione al contesto dei manufatti storici più interessanti e alle loro connessioni territoriali.

## STRUMENTI DI SALVAGUARDIA PAESAGGISTICO - AMBIENTALE

- Riserva naturale Grotte di Bossea;
- SIC: Faggete di Pamparato, Tana del Forno, Grotta delle Turbiglie e Grotte (IT1160026):
- M. Antoroto (IT1160035); Alte Valli Pesio e Tanaro (IT1160057);
- ZPS: Alte Valli Pesio e Tanaro (IT1160057);
- Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle Grotte di Bossea site nel comune di Frabosa Soprana (D.M. 17/02/1958);
- Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio comunale di Frabosa Soprana (D.M. 15/04/1965):
- Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona di Colla di Casotto e di Alpe di Perabruna sita nel comune di Garessio (D.M. 01/08/1985);
- Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'albero monumentale denominato Abete Bianco "della Val Casotto" (D.G.R. n. 11-8958 del 16/06/2008).

## INDIRIZZI E ORIENTAMENTI STRATEGICI


In generale la stabilità del paesaggio è buona nell'intero ambito, anche se alcune trasformazioni sono lentamente in atto a causa della riduzione dell'attività alpicolturale, e i tagli boschivi uniformi banalizzano il paesaggio forestale. La rarità e integrità degli ambienti sono alte nella porzione più elevata dell'ambito, mentre risentono dell'antropizzazione e della prossimità con la pianura nelle parti più basse.

Riguardo agli aspetti naturalistici e ambientali, la tutela della valenza paesaggistica dell'ambito deve osservare le seguenti strategie:


- Il territorio forestale presenta connotazioni produttive (per tannino dal legno di castagno e per lo sviluppo di filiere legno-energia, anche da centrali termiche a biomassa): sia le faggete sia i castagneti hanno un volume e un incremento che denotano fertilità buona, tale da poter ottenere anche la valorizzazione di assortimenti di maggiore qualità (da falegnameria), con positivi riflessi nella qualità del paesaggio e della biodiversità. Il miglioramento boschivo, con la conversione a fustaia dei cedui invecchiati più promettenti, dà prospettive di rivalutazione in termini naturalistici. Le faggete devono essere indirizzate verso popolamenti a fustaia, di miglior valore ecologico e paesaggistico, valorizzando le altre specie presenti;
- Nel piano montano sono da perseguire e favorire i popolamenti misti di faggio e abete bianco e il reinserimento di abete bianco e pino cembro nei lariceti e negli arbusteti subalpini;
- La gestione degli impianti di risalita deve porre maggiore attenzione al contesto paesaggistico, in particolare per quanto riguarda l'inserimento di nuove infrastrutture e le pratiche antierosive:
- Conservare e tutelare l'integrità naturalistica delle aree a prato, dei pascoli alpini di alta quota e delle aree boscate delle zone montane;
- Controllare i tagli boschivi e riqualificare le aree soggette a esbosco con il reinserimento delle specie arboree autoctone;
- Promuovere il recupero delle superfici pascolive marginali e delle strutture e infrastrutture pastorali nel rispetto dei caratteri architettonici, delle tecniche costruttive e dei materiali tradizionali locali:

- La fruizione turistico-ricreativa deve essere incentivata con la valorizzazione e il ripristino dei centri abitati e la realizzazione di percorsi guidati lungo i sentieri esistenti e su nuovi tracciati che valorizzino le maggiori emergenze paesaggistiche. Per la bassa valle, sfruttando la vicinanza e le relazioni con le Langhe, si possono stimolare gli aspetti legati al turismo rurale ed enogastronomico;
- L'alpicoltura basata sui prodotti tipici (es. Raschera) con mandrie lattifere deve essere salvaguardata e incentivata;
- La fascia alpina e subalpina protetta dovrebbe essere ampliata verso il Monte Antoroto e verso le faggete di Pamparato.
- Per gli aspetti storico-culturali occorrono:
- La valorizzazione integrale del sistema insediativo e culturale storico, con cura particolare della sua leggibilità nelle aree meno prossime ai tratti iniziali di fondovalle;
- Il riutilizzo del patrimonio edilizio dequalificato e sottoutilizzato, con tutela e valorizzazione degli elementi storico-culturali in funzione di un turismo sostenibile;
- La valorizzazione delle strutture insediative storiche montane, con recupero complessivo di livello territoriale integrato, in particolare per la fascia che si estende dalle più alte borgate sino alle zone dei pascoli;
- La conservazione integrata del patrimonio edilizio storico delle borgate e dei nuclei isolati dell'edilizia sparsa a servizio degli alpeggi, con i relativi contesti territoriali (terrazzamenti, aree boschive, percorsi);
- La valorizzazione culturale delle attività caratterizzanti le vallate:
- Interventi di riqualificazione edilizia (con attenzione anche agli spazi pubblici e alle aree di bordo) delle aree maggiormente interessate dal disorganico sviluppo edilizio degli anni sessanta-ottanta del Novecento;
- Tutelare e promuovere i percorsi escursionistici vallivi e montani che collegano le valli monregalesi con la valle Tanaro.
- Per ali aspetti insediativi è importante:
- Contenere e consolidare le espansioni suburbane di Artesina e Prato Nevoso;
- Riorganizzare e consolidare l'espansione arteriale tra Roccaforte Mondovì e Lurisia;
- Individuare, tutelare e valorizzare i tratti panoramici lungo i percorsi veicolari vallivi, compresi i coni visuali.


# Piano Paesaggistico Regionale - P2 Beni paesaggistici



## Piano Paesaggistico Regionale - P4 Componenti Paesaggistiche



# Piano Paesaggistico Regionale - Siti UNESCO, SIC e ZPS



L'area in oggetto è individuata nella tavola TAV P4.22 (sopra riportata in stralcio) di Piano Paesistico Regionale come facente parte delle: aree di montagna (art. 13), delle Praterie, pratopascoli, cespuglieti (art. 19), dei Territori a prevalente copertura boscata (art. 16), dei Nuclei alpini connessi agli usi agro-silvo-pastorali (art. 25), delle Zone Fluviali Interne (art. 14) ed infine parzialmente e molto marginalmente, sia dei Ghiacciai, rocce e macereti (art. 13), che delle Aree di pianura o collina (art. 40).

All'interno del Catalogo dei Beni non sono riportate schede che interessino il territorio di Roccaforte Mondovì.

Ai fini dell'analisi di compatibilità dell'intervento, sono stati presi in esame tutti gli articoli sopra citati e vengono di seguito riportati in stralcio, solamente per le parti che interessano direttamente l'area Sciabile e di sviluppo montano.

## Nell'art 13 delle N.T.A del Ppr si legge:

- [1]. Il Ppr riconosce quali aree di montagna il sistema di terre formatosi a seguito dell'orogenesi alpino-appenninica e delle correlate dinamiche glaciali, quale componente strutturale del paesaggio piemontese e risorsa strategica per il suo sviluppo sostenibile. Tale sistema come delimitato nella Tavola P4 ricomprende vette e crinali montani principali e secondari, ghiacciai e altre morfologie glaciali (rocce e macereti), praterie rupicole, praterie e prato-pascoli, cespuglieti, nonché i territori coperti da boschi.
- [2]. Il Ppr riconosce nel territorio montano anche gli insediamenti rurali (quali alpeggi, villaggi, ecc.) identificati nella Tavola P4 come morfologie insediative rurali, di cui all'articolo 40, strettamente legate alle pratiche della pastorizia, alla gestione forestale e alle produzioni alimentari e artigianali, meritevoli di valorizzazione e riqualificazione nel quadro degli obiettivi di rivitalizzazione della montagna.
- [3]. Nelle aree di montagna, di cui al comma 1, sono altresì inclusi i territori di cui alle lettere d. ed e., comma 1, dell'articolo 142 del Codice rappresentati nella Tavola P2, per i quali si applicano le presenti norme nonché la disciplina in materia di autorizzazione paesaggistica.
- [4]. Il Ppr persegue, in tutto il territorio montano come indicato al comma 1, gli obiettivi del quadro strategico, di cui all'articolo 8 delle presenti norme.

#### Indirizzi

- [5]. La pianificazione territoriale provinciale definisce criteri e normative finalizzati a promuovere la rifunzionalizzazione degli itinerari storici e dei percorsi panoramici, la tutela delle linee di vetta e dei crinali.
- [6]. I piani locali definiscono normative volte a disciplinare la previsione di nuovi bivacchi e altre attrezzature dedicate alle attività escursionistiche, alpinistiche o sciistiche, nel rispetto delle presenti norme.
- [7]. I piani locali, al fine di potenziare i sistemi di accessibilità ai territori, mirati al consolidamento delle tradizionali attività agricole e forestali e della fruizione compatibile delle risorse naturali, culturali e paesaggistiche, individuano la rete dell'accessibilità locale, riservata alle attività agricole, zootecniche e forestali, all'esercizio e alla manutenzione di opere pubbliche e di pubblica utilità non altrimenti raggiungibili e all'espletamento delle funzioni di vigilanza, dei servizi antincendio e di protezione civile.

#### **Direttive**

- [8]. La pianificazione territoriale provinciale definisce normative finalizzate a promuovere:
- a. il recupero del patrimonio naturale-culturale montano, contrastando i fattori di marginalizzazione o di scomparsa dei valori naturali e culturali;
- b. la riqualificazione dei paesaggi e delle morfologie insediative tradizionali alterate dai processi di urbanizzazione, con la mitigazione degli impatti pregressi;

- c. la valorizzazione della rete di connessione paesaggistica.
- [9] I piani locali garantiscono la tutela delle vette e dei crinali individuati nella Tavola P4; eventuali interventi di trasformazione che interessano vette e sistemi di crinali montani sono consentiti solo qualora la progettazione assicuri il rispetto dei fattori caratterizzanti la componente montagna, con particolare riferimento a quelli di elevato valore scenico e panoramico.
- [10]. I piani locali, anche sulla base di adeguate analisi valutative del patrimonio edilizio, urbanistico e infrastrutturale esistente e non più utilizzato per le attività tradizionali, definiscono normative volte a:
- a. finalizzare il potenziamento delle funzioni residenziali, delle attività turistiche, ricreative o produttive, degli spazi per nuove attrezzature, per impianti e manufatti necessari per usi diversi da quelli agricoli e forestali, principalmente al recupero, alla riqualificazione o al completamento del patrimonio edilizio esistente;
- b. reperire gli spazi per nuove attrezzature, impianti e manufatti necessari per usi diversi da quelli tradizionali, agricoli e forestali, prioritariamente nelle aree già urbanizzate;
- c. garantire la compatibilità qualitativa degli interventi con le caratteristiche tipologiche, geomorfologiche e paesaggistiche dei territori interessati.

#### Prescrizioni

[11]. Nelle aree di montagna:

- a. la viabilità a uso agricolo e forestale e le vie di esbosco eventualmente necessarie devono essere realizzate nel rispetto delle disposizioni della l.r. 4/2009 e delle presenti norme;
- b. gli interventi per la produzione, la trasmissione e la distribuzione dell'energia, compresi gli impianti idroelettrici e i campi eolici, oltre ad applicare le norme di cui agli articoli 14 e 39, e del successivo comma 12, devono essere coerenti con la programmazione settoriale di livello regionale, nazionale e comunitario, e con gli indirizzi approvati dalla Giunta regionale; la progettazione di tali interventi deve garantire il rispetto dei fattori caratterizzanti la componente montagna, ivi compresi vette e sistemi di crinali montani individuati nella Tavola P4; i progetti devono altresì prevedere specifiche misure di mitigazione e compensazione di tipo paesaggistico, da realizzarsi in via prioritaria nei medesimi siti d'intervento e da eseguirsi contestualmente alla realizzazione degli interventi stessi.
- [12]. Nelle aree di montagna, nell'intorno di 50 metri per lato dalle vette e dai sistemi di crinali montani principali e secondari individuati nella Tavola P4, è vietato ogni intervento di trasformazione eccedente quanto previsto alle lettere a., b., c., d., comma 1, articolo 3, del DPR n. 380 del 2001, fatti salvi gli interventi:
- a. necessari per la difesa del suolo e la protezione civile e quelli di cui al comma 11, lettera a.;
- b. relativi al completamento dell'abitato e all'ampliamento delle costruzioni preesistenti all'interno dei nuclei già edificati;
- c. necessari per la razionalizzazione e l'ammodernamento del sistema degli impianti sciistici, volti alla riduzione del numero dei tracciati degli impianti, o comunque alla mitigazione degli impatti paesaggistici pregressi, limitatamente alle strutture tecniche necessarie per la funzionalità degli impianti stessi:
- d. relativi ad attività estrattive, a rilevanza almeno regionale, per la ricerca e la coltivazione di pietre ornamentali aventi carattere storico, o di minerali industriali che non sia sostenibile, dal punto di vista tecnico, economico e paesaggistico, reperire altrove; gli elaborati progettuali devono contenere gli elementi necessari a dimostrare tali condizioni:
- e. necessari per la produzione di energia di cui al comma 11, lettera b., qualora sia dimostrato il rilevante interesse pubblico dell'impianto e l'intorno di 50 metri per lato dalle vette e dai

sistemi di crinali in cui sorge l'impianto non ricada altresì in aree e immobili individuati ai sensi degli articoli 134, comma 1, lettere a. e c. e 157 del Codice; all'interno delle suddette aree e immobili sono consentiti nell'intorno dei 50 metri per lato dalle vette e dai sistemi di crinali esclusivamente i tracciati viari per la realizzazione degli impianti; per tali tracciati, al termine delle opere è previsto il ripristino integrale dei luoghi e, ove necessario, la trasformazione in tracciato di ridotta larghezza per la manutenzione degli impianti;

f. relativi alla rete di livello almeno regionale di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, di cui al comma 11, lettera b., e alla diffusione delle telecomunicazioni, solo se volti alla riqualificazione o alla manutenzione di impianti già esistenti nella medesima area di montagna o, per quelli nuovi, se necessari per l'attraversamento trasversale del versante nei punti a minore visibilità dall'intorno e, nel caso di impianti per la diffusione delle telecomunicazioni, se non localizzabili altrove, anche prevedendo eventuali accordi tra i soggetti gestori per contenere il numero dei relativi sostegni.

Gli interventi di cui al presente comma possono essere consentiti esclusivamente qualora siano rispettate le condizioni sopra descritte e non sussistano localizzazioni alternative di minor impatto al di fuori dell'intorno dei 50 metri per lato dalle vette e dai sistemi di crinali montani, la soluzione progettuale risulti la più idonea sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico e le valutazioni tecniche espresse in sede di approvazione dei singoli progetti abbiano conseguito esito favorevole relativamente alle valutazioni di carattere paesaggistico; i progetti devono altresì prevedere specifiche misure di mitigazione e compensazione di tipo paesaggistico da realizzarsi in via prioritaria nei medesimi siti d'intervento e da eseguirsi contestualmente alla realizzazione degli interventi stessi.

- [13]. Nei territori coperti dai ghiacciai individuati nella Tavola P2 sono consentiti esclusivamente interventi finalizzati:
- a. alla difesa dell'equilibrio idrogeologico ed ecologico;
- b. alla conoscenza e a un corretto rapporto con la natura, anche attraverso la promozione di specifiche attività scientifiche e divulgative;
- c. alla difesa del territorio nazionale e alla tutela delle popolazioni interessate.

\_\_\_\_\_\_

La proposta di individuazione delle Aree sciabili e di sviluppo turistico sembra trovar posto all'interno delle direttive di cui all'art. 13 della N.T.A. al comma 6 che recita: "I piani locali definiscono normative volte a disciplinare la previsione di nuovi bivacchi e altre attrezzature dedicate alle attività escursionistiche, alpinistiche o sciistiche, nel rispetto delle presenti norme."

Inoltre la proposta definisce con precisione strategie volte al potenziamento delle attività turistiche, ricettive e degli spazi per nuove attrezzature, per impianti e manufatti necessari per usi diversi da quelli agricoli e forestali, così come indicato dal comma 10 lettera a dell'art.13.

Si evidenzia come all'interno dell'area di interesse sono presenti crinali montani o vette cosi come individuati dalla Tavola P4, e che il progetto de definizione delle aree sciabili, di cui alla presente relazione, riporta tali vincoli a livello planimetrico all'interno della Tavola "Carta dei vincoli" CRAS\_0\_D\_PG\_012\_1.

In merito alle prescrizioni specifiche dell'art. 13 sui i crinali montani individuati nella tavola P4 del PPR, i possibili nuovi sviluppi del comprensorio sono stati pensati e proposti in accordo con l'osservanza delle relative fasce di rispetto.

Non si evidenziano elementi di incompatibilità con le prescrizioni dello stesso articolo.

Nell'art 14 delle N.T.A del Ppr si legge:

[1]. Il Ppr riconosce il sistema idrografico delle acque correnti, composto da fiumi, torrenti, corsi d'acqua e dalla presenza stratificata di sistemi irrigui, quale componente strutturale di primaria

importanza per il territorio regionale e risorsa strategica per il suo sviluppo sostenibile. In coerenza con gli strumenti della pianificazione di bacino e con il Piano di tutela delle acque regionale, esso delinea strategie di tutela a livello di bacino idrografico e individua le zone fluviali d'interesse paesaggistico direttamente coinvolte nelle dinamiche dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua, assoggettandole a specifiche misure di tutela, e i sistemi irrigui disciplinati dall'articolo 25

- [2]. Il Ppr individua nella Tavola P4 le zone fluviali, distinguendole in zone fluviali "allargate" e zone fluviali "interne"; la delimitazione di tali zone è stata individuata tenendo conto:
  - a) del sistema di classificazione delle fasce individuate dal Piano di Assetto Idrogeologico
     PAI (A, B e C);
  - b) delle aree che risultano geomorfologicamente, pedologicamente ed ecologicamente collegate alle dinamiche idrauliche, dei paleoalvei e delle divagazioni storiche dei corsi d'acqua, con particolare riguardo agli aspetti paesaggistici;
  - c) delle aree tutelate ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera c., del Codice.
- [3]. Le zone fluviali "allargate" comprendono interamente le aree di cui alle lettere a., b., c. del comma 2; le zone fluviali "interne" comprendono le aree di cui alla lettera c. del comma 2 e le fasce A e B del PAI; in assenza delle fasce del PAI, la zona fluviale interna coincide con le aree di cui alla lettera c. del comma 2; in tale caso la zona fluviale allargata è presente solo in situazioni di particolare rilevanza paesaggistica ed è rappresentata sulla base degli elementi della lettera b. del comma 2 e di eventuali elementi derivanti da trasformazioni antropiche.
- [4]. Ai fini dell'applicazione della normativa relativa alle zone fluviali, con riferimento alla lettera a. del comma 2, per i comuni già adeguati al PAI la delimitazione delle fasce corrisponde con quella di dettaglio stabilita in sede di adeguamento al PAI stesso ai sensi dell'articolo 27 delle norme di attuazione del PAI; con riferimento alla lettera c. del comma 2, sino alla delimitazione della fascia dei 150 metri secondo le modalità di cui all'Allegato C alle presenti norme in sede di adeguamento o variante successiva all'approvazione del Ppr, risultano operanti le attuali delimitazioni.
- [5]. Nelle zone fluviali di cui al comma 2 il Ppr persegue gli obiettivi di qualità paesaggistica di cui all'articolo 8, in coerenza con la pianificazione di settore volta alla razionale utilizzazione e gestione delle risorse idriche, alla tutela della qualità delle acque e alla prevenzione dell'inquinamento, alla garanzia del deflusso minimo vitale e alla sicurezza idraulica, nonché al mantenimento o, ove possibile, al ripristino dell'assetto ecosistemico dei corsi d'acqua.
- [6]. La Tavola P2, in scala 1:100.000, e il Catalogo, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c., individuano il sistema dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua tutelati ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera c., del Codice rappresentandone l'intero percorso, indipendentemente dal tratto oggetto di specifica tutela. Ai fini dell'autorizzazione paesaggistica, di cui all'articolo 146 del Codice, per corpi idrici tutelati (e relativa fascia di 150 metri dalla sponda) ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera c., del Codice, si intendono tutti i corpi idrici denominati "fiumi" o "torrenti" per il loro intero percorso, nonché gli altri corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 relativamente ai tratti in esso indicati, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 142, comma 2, del Codice. Eventuali precisazioni o scostamenti dei corpi idrici individuati dal Ppr dovranno essere rilevati e dimostrati dai comuni, in coerenza con l'articolo 45 delle presenti norme.

#### Indirizzi

[7]. Per garantire il miglioramento delle condizioni ecologiche e paesaggistiche delle zone fluviali, fermi restando, per quanto non attiene alla tutela del paesaggio, i vincoli e le limitazioni dettate dal PAI, nonché le indicazioni derivanti da altri strumenti di pianificazione e programmazione di bacino, nelle zone fluviali "interne" i piani locali, anche in coerenza con le indicazioni contenute negli eventuali contratti di fiume, provvedono a:

- a) limitare gli interventi trasformativi (ivi compresi gli interventi di installazione di impianti di produzione energetica, di estrazione di sabbie e ghiaie, anche sulla base delle disposizioni della Giunta regionale in materia, di sistemazione agraria, di edificazione di fabbricati o impianti anche a scopo agricolo) che possano danneggiare eventuali fattori caratterizzanti il corso d'acqua, quali cascate e salti di valore scenico, e interferire con le dinamiche evolutive del corso d'acqua e dei connessi assetti vegetazionali;
- b) assicurare la riqualificazione della vegetazione arborea e arbustiva ripariale e dei lembi relitti di vegetazione planiziale, anche sulla base delle linee guida predisposte dall'Autorità di bacino del Po in attuazione del PAI:
- c) favorire il mantenimento degli ecosistemi più naturali, con la rimozione o la mitigazione dei fattori di frammentazione e di isolamento e la realizzazione o il potenziamento dei corridoi di connessione ecologica, di cui all'articolo 42;
- d) migliorare l'accessibilità e la percorribilità pedonale, ciclabile e a cavallo, nonché la fruibilità di eventuali spazi ricreativi con attrezzature e impianti a basso impatto ambientale e paesaggistico.

## Direttive

- [8]. All'interno delle zone fluviali, ferme restando, per quanto non attiene alla tutela del paesaggio, le prescrizioni del PAI nonché le indicazioni derivanti dagli altri strumenti della pianificazione e programmazione di bacino, i comuni in accordo con le altre autorità competenti:
  - a) verificano e precisano le aree di cui al comma 2, lettere a. e b., anche in conseguenza dell'adeguamento alla pianificazione di bacino;
  - b) nelle zone fluviali "interne" prevedono:
    - il ricorso prioritario a tecniche di ingegneria naturalistica per la realizzazione delle opere di protezione delle sponde;
    - ii) il ripristino della continuità ecologica e paesaggistica dell'ecosistema fluviale:
    - iii) azioni di restauro ambientale e paesaggistico mirate alla salvaguardia di aree a particolare fragilità ambientale e paesaggistica;
    - iv) il recupero e la riqualificazione delle aree degradate o abbandonate;
    - v) che, qualora le zone fluviali interne ricomprendano aree già urbanizzate, gli interventi edilizi siano realizzati secondo criteri progettuali tali da garantire un corretto inserimento paesaggistico; in caso di presenza di tessuti edificati storicamente consolidati o di manufatti di interesse storico, tali interventi dovranno essere rivolti alla conservazione e valorizzazione dei manufatti stessi, nonché alla continuità delle cortine edilizie poste lungo fiume;
  - c) nelle zone fluviali "allargate" limitano gli interventi di trasformazione del suolo che comportino aumenti della superficie impermeabile; qualora le zone allargate ricomprendano aree già urbanizzate, gli eventuali interventi di rigenerazione e riqualificazione urbana, ivi compresi quelli di cui all'articolo 34, comma 5, dovranno garantire la conservazione o la realizzazione di idonee aree verdi, anche funzionali alle connessioni ecologiche di cui all'articolo 42.
- [9]. In sede di adeguamento al Ppr ai sensi dell'articolo 46, comma 2, i comuni d'intesa con il Ministero e la Regione precisano, alla scala di dettaglio del piano locale, la delimitazione e rappresentazione dei beni di cui all'articolo 142, comma 1, lettera c. del Codice sulla base dei criteri predisposti dalla Regione e dal Ministero e dell'Allegato C alle presenti norme, anche per i singoli tratti indicati nel Regio Decreto 1775/1933 limitatamente ai corpi idrici non denominati "fiume" o "torrente", nonché la precisa delimitazione degli ambiti di cui all'articolo 142, comma 2 del Codice; la Regione, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, provvede all'aggiornamento delle banche dati del Ppr.

[10]. Nell'ambito dell'adeguamento al Ppr ai sensi dell'articolo 46, comma 2, il comune può proporre l'esclusione dei beni di cui all'articolo 142, comma 1, lettera c. del Codice, ritenuti irrilevanti ai fini paesaggistici; la Regione, d'intesa con il Ministero, valuta la possibilità per tali casi di attivare le procedure di cui all'articolo 142, comma 3, del Codice stesso.

#### Prescrizioni

- [11]. All'interno delle zone fluviali "interne", ferme restando le prescrizioni del PAI, nonché le indicazioni derivanti dagli altri strumenti della pianificazione e programmazione di bacino per quanto non attiene alla tutela del paesaggio, valgono le seguenti prescrizioni:
  - a) le eventuali trasformazioni devono garantire la conservazione dei complessi vegetazionali naturali caratterizzanti il corso d'acqua, anche mediante misure mitigative e compensative atte alla ricostituzione della continuità ambientale del fiume e al miglioramento delle sue caratteristiche paesaggistiche e naturalistico-ecologiche, tenendo conto altresì degli indirizzi predisposti dall'Autorità di bacino del Po in attuazione del PAI e di quelli contenuti nella Direttiva Quadro Acque e nella Direttiva Alluvioni;
  - b) la realizzazione degli impianti di produzione idroelettrica deve rispettare gli eventuali fattori caratterizzanti il corso d'acqua, quali cascate e salti di valore scenico, nonché l'eventuale presenza di contesti storico- architettonici di pregio ed essere coerente con i criteri localizzativi e gli indirizzi approvati dalla Giunta regionale.

\_\_\_\_\_\_

La proposta di individuazione delle Aree sciabili e di sviluppo montano sembra trovar posto all'interno delle direttive di cui all'art. 14 della N.T.A. al comma 7 lettera d che recita: "migliorare l'accessibilità e la percorribilità pedonale, ciclabile e a cavallo, nonché la fruibilità di eventuali spazi ricreativi con attrezzature e impianti a basso impatto ambientale e paesaggistico."

Inoltre la proposta definisce con precisione strategie volte alla limitazione dell'edificato, al recupero e alla riqualificazione delle aree degradate o abbandonate, così come indicato dal comma 8.

Non si evidenziano elementi di incompatibilità con le prescrizioni dello stesso articolo.

\_\_\_\_\_\_

## Nell'art **16** delle N.T.A del Ppr si legge:

- [1]. I Ppr riconosce e individua nella Tavola P2 e nel Catalogo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c., le foreste e i boschi di cui all'articolo 142, comma 1, lettera g. del Codice, quale componente strutturale del territorio e risorsa strategica per lo sviluppo sostenibile dell'intera regione, individuandone l'estensione sulla base del Piano forestale regionale e degli altri strumenti di pianificazione forestale previsti dalla I.r. 4/2009, utilizzando i dati della Cartografia forestale, aggiornata e scaricabile dal sito informatico della Regione.
- [2]. Il Ppr riconosce inoltre nella Tavola P4 i territori a prevalente copertura boscata, che includono, oltre ai boschi di cui al comma 1, le aree di transizione con le morfologie insediative di cui agli articoli 34 e seguenti; tali aree sono costituite da superfici a mosaico naturaliforme connotate dalla presenza di copertura boschiva, che includono anche porzioni di aree a destinazione naturale (aree di radura e fasce di transizione con gli edificati) di dimensioni ridotte, per le quali è in atto un processo spontaneo di rinaturalizzazione.
- [3]. Nei territori di cui ai commi 1 e 2, il Ppr persegue gli obiettivi del quadro strategico di cui all'articolo 8 delle presenti norme e in particolare la gestione attiva e la valorizzazione del loro ruolo per la caratterizzazione strutturale e la qualificazione del paesaggio naturale e colturale, la conservazione della biodiversità, la protezione idrogeologica e la salvaguardia della funzione di mitigazione dei cambiamenti climatici, la funzione turistico-ricreativa, la capacità produttiva di risorse rinnovabili, di ricerca scientifica e di memoria storica e culturale.

Relazione Illustrativa

[4]. Sino all'adeguamento dei piani locali al Ppr, ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica nonché dell'applicazione delle prescrizioni di cui ai commi 11 e 12, l'individuazione del bosco di cui all'articolo 142, comma 1, lettera g. del Codice, avviene sulla base dell'effettiva consistenza del bene, applicando la definizione contenuta nella normativa statale e regionale vigente; tali disposizioni costituiscono altresì riferimento anche successivamente all'adeguamento, in relazione alla dinamicità del bene, qualora lo stato di fatto risulti, nel tempo, modificato rispetto alle individuazioni del piano locale.

#### Indirizzi

- [5]. Nei territori di cui ai commi 1 e 2, gli strumenti di pianificazione forestale sulla base delle esigenze di tutela delle diverse categorie o tipi forestali, che tengono conto degli habitat di interesse comunitario, della biodiversità e del livello di naturalità, individuano destinazioni funzionali prevalenti:
- a. di protezione diretta di insediamenti, manufatti e vite umane;
- b. di protezione generale;
- c. naturalistica;
- d. di fruizione-turistico-ricettiva;
- e. produttiva.
- [6]. Per i territori di cui ai commi 1 e 2 i piani locali in coerenza con la normativa forestale vigente provvedono a:
- a. accrescere l'efficacia protettiva dei boschi, come presidio degli insediamenti e delle infrastrutture da valanghe, cadute massi, dissesto idrogeologico;
- b. promuovere la gestione forestale sostenibile finalizzata alla tutela degli ecosistemi forestali di valore paesaggistico e naturalistico, con particolare riferimento ai siti di interesse comunitario e ai nodi della rete ecologica riconosciuti dal Ppr;
- c. conservare e accrescere le superfici boscate, in aree di pianura o collinari con forte presenza di colture agrarie intensive o pressione insediativa;
- d. salvaguardare la qualità e la naturalità degli ambienti forestali e la permanenza dei valori paesaggistici e storico-documentari;
- e. tutelare e conservare gli elementi forestali periurbani, definire i bordi urbani e riqualificare le zone degradate;
- f. disciplinare gli interventi di riqualificazione e recupero delle aree agricole, dei terrazzamenti e dei paesaggi agrari e pastorali di interesse storico, oggetto di invasione vegetazionale, previa individuazione delle aree interessate.
- [7]. Il Ppr promuove la salvaguardia di:
- a. castagneti da frutto che, pur non essendo bosco ai sensi della normativa statale e regionale vigente, costituiscono elementi qualificanti del paesaggio rurale, con particolare riferimento ai soggetti di maggiori dimensioni;
- b. prati stabili, prato-pascoli, aree agricole di montagna e collina, aree umide, brughiere, aree di crinale intervisibili, anche limitando il rimboschimento, l'imboschimento e gli impianti di arboricoltura da legno.

#### **Direttive**

- [8]. Nei territori di cui al comma 1 i piani locali:
- a. identificano il valore paesaggistico delle zone forestali anche mediante l'individuazione dell'ubicazione, della destinazione funzionale prevalente, della tipologia forestale;

- b. individuano i boschi con funzione protettiva, all'interno dei quali prevedere interventi finalizzati al mantenimento della funzione stessa.
- [9]. La pianificazione locale recepisce la disciplina in materia di compensazioni forestali ai sensi dell'articolo 19 della I.r. 4/2009.
- [10]. In sede di adeguamento al Ppr ai sensi dell'articolo 46, comma 2, i comuni, d'intesa con il Ministero e la Regione precisano l'identificazione delle foreste, dei boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e dei territori sottoposti a vincoli di rimboschimento ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera g. del Codice, sulla base delle norme definite in materia dalla I.r. 4/2009; la Regione, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, provvede all'aggiornamento delle banche dati del Ppr; per l'individuazione delle aree danneggiate dal fuoco, costituiscono riferimento il censimento regionale riportato nel "Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi" e i catasti incendi comunali di cui all'articolo 10 della legge 353/2000.

#### Prescrizioni

- [11]. I boschi identificati come habitat d'interesse comunitario ai sensi della Direttiva 92/43/CEE e che sono ubicati all'interno dei confini dei siti che fanno parte della Rete Natura 2000 costituiscono ambiti di particolare interesse e rilievo paesaggistico; all'interno di tali ambiti fino all'approvazione dei piani di gestione o delle misure di conservazione sito-specifiche si applicano le disposizioni di cui alle "Misure di conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 in Piemonte" deliberate dalla Giunta regionale.
- [12]. Nei territori di cui al comma 1 gli interventi che comportino la trasformazione delle superfici boscate devono privilegiare soluzioni che consentano un basso impatto visivo sull'immagine complessiva del paesaggio e la conservazione dei valori storico-culturali ed estetico-percettivi del contesto, tenendo conto anche della funzione di intervallo fra le colture agrarie e di contrasto all'omogeneizzazione del paesaggio rurale di pianura e di collina.
- [13]. Nei territori di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto al comma 11 del presente articolo, per la gestione delle superfici forestali si applicano le disposizioni e gli strumenti di pianificazione di cui alla l.r. 4/2009 e i relativi provvedimenti attuativi

------

In merito ai disposti di cui agli articoli 16, seppur in ogni caso interessa solo molto marginalmente le aree in oggetto, le previsioni di utilizzo delle aree presentano caratteri di incompatibilità, ma saranno eventualmente i singoli interventi infrastrutturali che potranno essere proposti a doversi conformare alle direttive ed alle prescrizioni.

------

## Nell'art 19 delle N.T.A del Ppr si legge:

- [1]. Il Ppr riconosce il valore delle aree rurali di elevata biopermeabilità, quali territori caratterizzanti il paesaggio regionale, costituite da:
- a. praterie rupicole site oltre il limite superiore della vegetazione arborea:
- b. praterie costituite da prati, prato-pascoli e pascoli di montagna e di collina e cespuglieti;
- c. prati stabili, prato-pascoli e pascoli di pianura costituiti da superfici a colture erbacee foraggiere permanenti in attualità d'uso, normalmente sfalciate e pascolate;
- d. aree non montane a diffusa presenza di siepi e filari.
- [2]. Il Ppr sulla base dei dati della Carta Forestale e delle altre coperture del territorio rilevati alla scala 1:10.000, disponibili sul sito informatico della Regione, individua nella Tavola P1 le aree di

cui alla lettera c. del comma 1 e nella Tavola P4 le aree di cui alle lettere a., b. e d. del comma 1.

- [3]. Le aree rurali di elevata biopermeabilità di cui alle lettere a. e b. del comma 1 sono i territori connotati da formazioni vegetali erbacee, gestite come colture foraggiere permanenti e in attualità d'uso, a volte cespugliate o arborate e utilizzate per il nutrimento degli ungulati domestici e selvatici. Il Ppr, riconoscendo l'elevato valore paesaggistico-percettivo, culturale-identitario, economico e di presidio idrogeologico delle superfici prato-pascolive, ne promuove la salvaguardia, il recupero e la valorizzazione.
- [4]. Il Ppr incentiva lo sviluppo dei sistemi zootecnici basati sul pascolo, favorendo l'adeguamento funzionale delle strutture per le attività zootecniche, per la prima trasformazione dei prodotti e per l'alloggiamento degli addetti, compatibilmente con quanto normato dall'articolo 40 sugli insediamenti rurali.
- [5]. Il Ppr promuove la salvaguardia, il recupero e la valorizzazione dei prati stabili, dei pratopascoli, dei pascoli, nonché delle formazioni lineari di campo (siepi e filari) che qualificano le aree rurali non montane di elevata biopermeabilità, riconoscendone l'elevato valore paesaggistico-percettivo, culturale-identitario ed ecologico, con particolare riferimento alle loro caratteristiche di basso impatto, elevata biodiversità e connettività, protezione del suolo e delle falde, fissazione dei gas serra.

#### Indirizzi

- [6]. I piani settoriali, in coerenza con gli orientamenti legislativi del settore forestale, ai fini della conservazione e valorizzazione delle aree rurali di elevata biopermeabilità, per quanto di rispettiva competenza, provvedono a:
- a. incentivare prioritariamente la conservazione degli equilibri delle risorse foraggiere e dei prato-pascoli e dei pascoli connessi a sistemi zootecnici finalizzati a produzioni tipiche, nonché delle risorse foraggiere caratterizzate da formazioni fragili o di interesse naturalistico;
- b. incentivare l'analisi delle risorse vegetazionali al fine della corretta gestione dei carichi di animali sui pascoli, in funzione delle specie animali più idonee, evitando l'utilizzo irrazionale e il degrado del cotico erboso;
- c. prevenire i fenomeni erosivi;
- d. incentivare il recupero dell'utilizzo della risorsa foraggiera prato-pascoliva di basso versante montano, con forme di gestione organizzate per fasce altimetriche diverse.
- [7]. I piani settoriali e i piani locali, per quanto di rispettiva competenza, al fine di garantire la salvaguardia dei prati stabili, dei prato-pascoli, dei pascoli e dei filari:
- a. promuovono il mantenimento delle colture prative e delle infrastrutture tradizionali per l'irrigazione e la riconversione delle altre colture agrarie verso la praticoltura stabile;
- b. incentivano la manutenzione e il ripristino delle formazioni lineari, anche in coordinamento con le linee di azione del piano di sviluppo rurale.
- [8]. I piani territoriali provinciali e i piani locali valorizzano, altresì, l'alpicoltura, promuovendo attività turistiche e fruitive integrative, nel rispetto del paesaggio e delle tipologie di costruzioni tradizionali, compatibilmente con i criteri definiti all'articolo 40 sugli insediamenti rurali.

#### Direttive

- [9]. I piani locali possono approfondire e precisare le aree di cui al comma 1 sulla base dei seguenti criteri:
- a. idoneità pedologica e geomorfologica;

- b. esigenze di difesa del suolo da erosione e dissesto, in coerenza con gli studi di approfondimento del quadro del dissesto connessi alle varianti dei piani locali di adeguamento al PAI, ove presenti;
- c. acclività e accessibilità;
- d. grado di infrastrutturazione ai fini agro-silvo-pastorali;
- e. frammentazione dell'ecotessuto e delle proprietà fondiarie;
- f. potenziale quali-quantitativo delle risorse foraggiere prato-pascolive;
- g. presenza di filiere produttive pastorali o di sistemi zootecnici locali finalizzati a produzioni locali tipiche, riconosciute con certificazione di qualità di cui all'articolo 20;
- h. relazioni scenico percettive con il contesto paesaggistico e con la rete di connessione paesaggistica di cui agli articoli 30, 31, 32 e 42.
- [10]. Nelle aree di cui al comma 1, lettere a., b., c. i piani locali possono prevedere nuovi impegni di suolo a fini insediativi e infrastrutturali solo quando sia dimostrata l'inesistenza di alternative basate sul riuso e la riorganizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti; in particolare è da dimostrarsi l'effettiva domanda, previa valutazione del patrimonio edilizio esistente e non utilizzato, di quello sotto-utilizzato e di quello da recuperare. Nelle aree di cui al comma 1, lettera d. deve essere garantita la conservazione degli aspetti peculiari del paesaggio caratterizzato dalla presenza delle formazioni lineari di campo esistenti.

------

In merito ai disposti di cui all'articolo 19, indicato in subordine alle previsioni di cui all'art. 13 "aree di montagna", gli indirizzi e le direttive che tendono alla conservazione della biopermeabilità e la salvaguardia del territorio sembrano essere in ogni caso compatibili con le attività sciistiche o turistico sportive montane a cui fanno riferimento le aree di sviluppo montano di cui alla presente relazione: l'attività pascoliva, ad esclusione delle sole limitate aree delle infrastrutture edilizie, risulta essere garantita sul territorio in oggetto. Anche il sistema dei bacini di accumulo per l'innevamento programmato è stato pensato in funzione di un suo stagionale asservimento all'attività pascoliva.

\_\_\_\_\_\_

## Nell'art **25** delle N.T.A del Ppr si legge:

- [1]. Il Ppr tutela le aree, gli immobili e i connessi sistemi di infrastrutturazione del territorio, espressione del paesaggio rurale storicamente consolidato, comprese le sistemazioni agrarie di pertinenza e le residue trame di appoderamento antico, anche in applicazione della legge 24 dicembre 2003, n. 378, del decreto ministeriale 6 ottobre 2005 e della relativa Direttiva del Ministero del 30 ottobre 2008.
- [2]. Nell'insieme delle aree di cui al comma 1 il Ppr individua nella Tavola P4 e negli Elenchi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e.:
- a. le testimonianze storiche del territorio rurale sulla base dei seguenti aspetti:
  - I. permanenze di centuriazione e organizzazione produttiva di età romana;
  - II. permanenze di colonizzazione rurale medievale religiosa o di insediamenti rurali dispersi con presenza di castelli agricoli;
  - III. aree caratterizzate da nuclei rurali esito di riorganizzazione di età moderna;
  - IV. colture e nuclei rurali esito di riorganizzazione di età contemporanea (XIX-XX secolo);
- b. i nuclei e i borghi alpini connessi agli usi agro-silvo-pastorali;
- c. la presenza stratificata di sistemi irrigui.

#### Indirizzi

- [3]. I piani territoriali provinciali e i piani locali, anche sulla base degli studi di settore effettuati a livello regionale, approfondiscono e precisano le indicazioni di cui al comma 1, individuando altri eventuali elementi quali:
- a. castelli agricoli e grange medievali;
- b. sistemi di cascinali di pianura (case padronali con eventuali annessi);
- c. sistemi di nuclei rurali di collina o montagna;
- d. cascine o insediamenti rurali isolati con specifiche tipologie insediative o costruttive tradizionali:
- e. sistemi diffusi di permanenze edilizie del paesaggio agrario, quali complessi di case padronali con i relativi annessi;
- f. sistemi irrigui storici con i relativi canali principali, nonché corpi idrici appartenenti al reticolo idrografico minore legato alle opere irrigue;
- g. assetti vegetazionali, testimonianza residua di modalità colturali tradizionali quali filari di alberi, siepi, alteni, ecc.

## **Direttive**

- [4]. I piani locali incentivano la valorizzazione e conservazione delle testimonianze del territorio agrario storico, verificando la presenza, tra le aree e gli elementi di cui ai commi precedenti, di quelli costituenti patrimonio rurale storico da salvaguardare, rispetto ai quali prevedere il divieto di produrre significativi e duraturi cambiamenti in grado di determinare la perdita delle testimonianze del territorio agrario storico, con particolare riferimento alla localizzazione di attività estrattive e infrastrutture ad alto impatto paesaggistico.
- [5]. I piani locali promuovono la conservazione e la valorizzazione delle testimonianze del territorio agrario storico, laddove ancora riconoscibili, attraverso:
- a. il mantenimento delle tracce delle maglie di appoderamento romane (centuriazione) o comunque storiche, con i relativi elementi di connessione funzionale (viabilità, rogge e canali, filari alberati, siepi e recinzioni storiche);
- b. la tutela e il mantenimento delle opere, di età medievale o posteriore, di regimazione delle acque, con particolare riferimento alle opere di ingegneria ottocentesca del Canale Cavour e di altri manufatti similari;
- c. la mitigazione dell'impatto sulle trame agrarie consolidate degli interventi di nuova viabilità, attrezzature o costruzioni, anche mediante opportune piantumazioni;
- d. la coerenza delle opere di sistemazione colturale con le modalità tradizionali di inserimento nel contesto pedologico, geomorfologico e climatico, e l'inserimento compatibile delle attrezzature proprie delle conduzioni agrarie (quali serre, serbatoi, capanni, pali tutori, ecc.), disincentivando le pratiche che possono costituire elementi di detrazione o perdita paesaggistica;
- e. il rispetto, nella realizzazione di nuovi edifici, della coerenza con le tipologie tradizionali locali e con le testimonianze storiche del territorio rurale;
- f. la disciplina degli interventi sui fabbricati esistenti e sulle loro aree di pertinenza, favorendo:
  - I. la ricostituzione degli spazi aperti, anche attraverso la sostituzione di strutture e corpi incongrui addossati agli edifici o posti impropriamente al loro interno con corpi edilizi coerenti volumetricamente con i caratteri di impianto e tipologici tradizionali;
  - II. la promozione di interventi di recupero che rispettino tipologie, impianti, orientamenti, tecniche costruttive, materiali e scansione delle aperture secondo le tradizioni locali.

------

In merito ai disposti di cui agli articoli 25, seppur in ogni caso interessa solo molto marginalmente le aree in oggetto, le previsioni di utilizzo delle aree non sembrano presentare caratteri di incompatibilità, ma saranno eventualmente i singoli interventi infrastrutturali che potranno essere proposti a doversi conformare alle direttive ed alle prescrizioni.

\_\_\_\_\_\_

## Nell'art 40 delle N.T.A del Ppr si legge:

- [1]. Il Ppr individua, nella Tavola P4, le aree dell'insediamento rurale nelle quali le tipologie edilizie, l'infrastrutturazione e la sistemazione del suolo sono prevalentemente segnate da usi storicamente consolidati per l'agricoltura, l'allevamento o la gestione forestale, con marginale presenza di usi diversi.
- [2]. Gli insediamenti rurali sono distinti nelle sequenti morfologie insediative:
  - a) aree rurali di pianura o collina (m.i. 10);
  - b) sistemi di nuclei rurali di pianura, collina e bassa montagna (m.i. 11);
  - c) villaggi di montagna (m.i. 12);
  - d) aree rurali di montagna o collina con edificazione rada e dispersa (m.i. 13);
  - e) aree rurali di pianura (m.i. 14);
  - f) alpeggi e insediamenti rurali d'alta quota (m.i. 15).
- [3]. Con riferimento alle aree di cui al comma 2 il Ppr persegue i seguenti obiettivi:
  - a) in generale:
    - i) sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali che valorizzano le risorse locali e le specificità naturalistiche e culturali;
    - ii) contenimento delle proliferazioni insediative non connesse all'agricoltura, con particolare attenzione alle aree di pregio paesaggistico o a elevata produttività di cui agli articoli 20 e 32;
    - iii) salvaguardia dei suoli agricoli di cui all'articolo 20;
    - iv) potenziamento della riconoscibilità dei luoghi di produzione agricola che qualificano l'immagine del Piemonte;
    - v) sviluppo, nelle aree protette e nei corridoi ecologici, delle pratiche forestali che uniscono gli aspetti produttivi alla gestione naturalistica;
  - b) per le m.i. 10, 11 e 14, in contesti esposti alla dispersione urbanizzativa:
    - i) sviluppo, nei contesti periurbani, delle pratiche colturali e forestali innovative che uniscono gli aspetti produttivi alla fruizione per il tempo libero e per gli usi naturalistici;
  - c) per le m.i. 12, 13, 15:
    - i) contrasto all'abbandono del territorio, alla riduzione della varietà paesaggistica e all'alterazione degli equilibri idrogeologici e paesaggistici;
    - ii) riqualificazione dei paesaggi alpini e degli insediamenti montani o collinari alterati da espansioni arteriali, attrezzature e impianti per usi turistici e terziari.

## Direttive

[4]. I piani locali, in relazione alle specificità dei territori interessati, precisano la delimitazione delle morfologie di cui al comma 2.

[5]. Entro le aree di cui al presente articolo la pianificazione settoriale (lettere b., e.), territoriale provinciale (lettere f., g., h.) e locale (lettere a., b., c., d., f., g., h.) stabilisce normative atte a:

- a) disciplinare gli interventi edilizi e infrastrutturali in modo da favorire il riuso e il recupero del patrimonio rurale esistente, con particolare riguardo per gli edifici, le infrastrutture e le sistemazioni di interesse storico. culturale, documentario:
- b) collegare gli interventi edilizi e infrastrutturali alla manutenzione o al ripristino dei manufatti e delle sistemazioni di valenza ecologica e/o paesaggistica (bacini di irrigazione, filari arborei, siepi, pergolati, ecc.);
- c) contenere gli interventi di ampliamento e nuova edificazione non finalizzati al soddisfacimento delle esigenze espresse dalle attività agricole e a quelle a esse connesse, tenuto conto delle possibilità di recupero o riuso del patrimonio edilizio esistente e con i limiti di cui alla lettera g;
- d) disciplinare gli interventi edilizi in modo da assicurare la coerenza paesaggistica e culturale con i caratteri tradizionali degli edifici e del contesto;
- e) disciplinare, favorendone lo sviluppo, le attività agrituristiche e l'ospitalità diffusa, l'escursionismo e le altre attività ricreative a basso impatto ambientale;
- f) definire criteri per il recupero dei fabbricati non più utilizzati per attività agro-silvo-pastorali, in coerenza con quanto previsto dalla I.r. 9/2003;
- g) consentire la previsione di interventi eccedenti i limiti di cui al punto f. qualora vi sia l'impossibilità di reperire spazi e volumi idonei attraverso interventi di riqualificazione degli ambiti già edificati o parzialmente edificati, affrontando organicamente il complesso delle implicazioni progettuali sui contesti investiti; in tali casi gli interventi dovranno comunque non costituire la creazione di nuovi aggregati, ma garantire la continuità con il tessuto edilizio esistente e prevedere adeguati criteri progettuali, nonché la definizione di misure mitigative e di compensazione territoriale, paesaggistica e ambientale;
- h) h. consentire la previsione di interventi infrastrutturali di rilevante interesse pubblico solo a seguito di procedure di tipo concertativo (accordi di programma, accordi tra amministrazioni, procedure di copianificazione), ovvero se previsti all'interno di strumenti di programmazione regionale o di pianificazione territoriale di livello regionale o provinciale, che definiscano adeguati criteri per la progettazione degli interventi e misure mitigative e di compensazione territoriale, paesaggistica e ambientale.

......

In merito ai disposti di cui agli articoli 40, seppur anche in questo caso interessi solo molto marginalmente le aree in oggetto, le previsioni di utilizzo delle aree e le prescrizioni dettate dall'individuazione delle aree sciabili non sembrano avere caratteri di incompatibilità, ma saranno gli eventuali singoli interventi edilizi ed infrastrutturali che potranno essere proposti a doversi conformare alle direttive ed alle prescrizioni.

------

Per quanto concerne gli usi civici individuati nella tavola P2, e dunque il loro riconoscimento quali beni identitari di cui all'Art. 33 comma 2 lettera C, si sottolinea che il comune di Roccaforte Mondovì ha già effettuato la ricognizione sull'imposizione del vincolo e che buona parte dei terreni interessati dall'area sciabile proposta risultano esserne gravati.

Si rimanda al capitolo 6 "Usi Civici" della presente relazione per approfondimento.

## 5. VINCOLI AMBIENTALI E TERRITORIALI

Per quanto riguarda i vincoli territoriali ed ambientali gravanti sull'area in oggetto, si registrano diverse tipologie di vincoli, ricadenti sull'area in oggetto, individuabili cartograficamente all'interno dell'elaborato "CRAS\_0\_D\_PG\_012\_1 Carta de Vincoli".

## 5.1. VINCOLO IDROGEOLOGICO

Il R.D.L. n. 3267 del 30 dicembre 1923 ed il successivo regolamento di applicazione (R.D.L. n. 1126 del 16 maggio 1926) sottopongono a tutela le aree territoriali che per effetto di interventi quali, ad esempio, disboscamenti o movimenti di terreno possono, con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque (art. 1). Il Vincolo non preclude la possibilità di intervenire sul territorio, ma subordina l'intervento all'ottenimento di una specifica autorizzazione. Le diverse aree in oggetto ricadono, anche se solo in parte, all'interno del vincolo idrogeologico del comune di Roccaforte Mondovì.

## 5.2. VINCOLO PESAGGISTICO

L'aera in oggetto risulta essere parzialmente ricompresa nella perimetrazione delle aree soggette al vincolo ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettere c), d) ed h) del Decreto Legislativo 22/01/2004 n. 42, di seguito riportato in stralcio:

#### Art. 142. Aree tutelate per legge:

(articolo così sostituito dall'art. 12 del d.lgs. n. 157 del 2006, poi modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 63 del 2008)

- 1. Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo:
- a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
- b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
- c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
- d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
- e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
- f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
- g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;
- h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
- i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal d.P.R. 13 marzo 1976, n. 448;
- I) i vulcani;
- m) le zone di interesse archeologico.

Il vincolo impone l'ottenimento preventivo di specifica autorizzazione paesaggistica (con competenze differenziate a seconda del tipo di intervento) per ogni intervento proposto,

DEFINIZIONE DELLE AREE SCIABILI E DI SVILUPPO MONTANO

COMUNE DI ROCCAFORTE MONDOVI"

ai sensi dell'art. 4 della Legge Regionale 2/2009

Relazione Illustrativa

ottenendo preventivamente i pareri vincolanti della Commissione Locale del Paesaggio e della Soprintendenza per i Beni Archeologici e Paesaggistici, nonché della Regione Piemonte.

## 5.3. VINCOLI DETTATI DAL PIANO PAESISTICO REGIONALE

Come evidenziato già nei capitoli precedenti, il Piano Paesaggistico Regionale vigente impone vincoli realizzativi importanti principalmente a livello dei crinali (art.13), delle aree boscate (art.16) e delle zone fluviali interne (art. 14) individuati nella Tavola P4, vincoli che insistono parzialmente anche nelle aree sciabili e di sviluppo montano.

In merito alle prescrizioni specifiche dell'art. 13 sui i crinali montani individuati nella tavola P4 del PPR, i possibili nuovi sviluppi del comprensorio sono stati pensati in accordo con l'osservanza delle relative fasce di rispetto. In particolare, si ricorda che il ppr, al comma 12 lettera c dell'art. 13, permette interventi "necessari per la razionalizzazione e l'ammodernamento del sistema degli impianti sciistici, volti prioritariamente alla riduzione del numero dei tracciati degli impianti, o comunque alla mitigazione degli impatti paesaggistici pregressi, limitatamente alle strutture tecniche necessarie per la funzionalità degli impianti stessi". Per quanto riguarda gli edifici esistenti, insistenti nella fascia di 50 metri dal crinale montano, saranno permessi esclusivamente gli interventi previsti dalle lettere a, b, c, d, del comma 1, art. 3 del DPR n. 3280/2001, ovvero: interventi di manutenzione ordinaria, interventi di manutenzione straordinaria, interventi di restauro e di risanamento conservativo, interventi di ristrutturazione edilizia.

In merito alle prescrizioni specifiche dell'art.14 sulle aree fluviali interne individuate nella tavola P4 del PPR, i possibili sviluppi dei comprensori sono stati pensati in accordo con l'osservanza delle relative fasce di rispetto. In particolare, si ricorda che gli eventuali interventi dovranno garantire "la conservazione dei complessi vegetazionali naturali caratterizzanti il corso d'acqua, anche mediante misure mitigative e compensative" e saranno dunque studiate caso per caso in apposita sede.

In merito alle prescrizioni specifiche dell'art.16 sulle aree boscate individuate nella tavola P4 del PPR, le eventuali trasformazioni di tali superfici dovranno "privilegiare soluzioni che consentano un basso impatto visivo sull'immagine complessiva del paesaggio e la conservazione dei valori storico-culturali ed estetico-percettivi del contesto", anch'esse saranno dunque studiate caso per caso in apposita sede. Va in ogni caso sottolineato che non si rileva la presenza e neanche la vicinanza, di boschi identificati come habitat d'interesse comunitario ai sensi della Direttiva 92/43/CEE e che sono ubicati all'interno dei confini dei siti che fanno parte della Rete Natura 2000.

## 5.4. VINCOLI DETTATI DALLA FASCIA DI RISPETTO DELLE SORGENTI

L'area dell'alta valle in cui è inserito il comprensorio sciistico di Lurisia e che è oggetto di parte della proposta di definizione dell'area sciabile di cui alla presente relazione è caratterizzata dalla compresenza di un'attività economica ingombrante e potenzialmente interferente con lo sviluppo montano del comprensorio, ovvero le fonti di alimentazione dell'Acqua "LURISIA".

Allo stato attuale, le captazioni esistenti, autorizzate ed in piena funzionalità, sono cartografiate nelle tavole di PRGC e normate nelle NTA all'Art. 23 comma 4 riportato in stralcio:

Il P.R.G. individua le aree di protezione assoluta e di salvaguardia delle sorgenti per acque minerali approvate dalle rispettive delibere di Giunta Regionale.Per esse si richiama quanto previsto dalla L.R. 25/94 ed in particolare dall'art. 18 che definisce le attività escluse e le modalità di intervento per quelle ammesse.

All'interno del PRGC si richiama l'Art. 18 della L.R. 25/94 riportata in stralcio:

Art. 18. (Superficie dell'area oggetto di concessione e di protezione assoluta)

CRAS\_0\_D\_PG\_001\_1 61

- 1. L'estensione dell'area oggetto di concessione è correlata alle caratteristiche idrogeologiche del bacino ed alla specificità della sorgente.
- 2. Nell'area di concessione di cui all'articolo 14, comma 2, lettera a) non si possono intraprendere attività estrattive, trivellazioni di pozzi o scavi che possano arrecare modificazioni qualitative e quantitative al giacimento.
- 3. Nell'area di protezione assoluta di cui all'articolo 14, comma 2, lettera a) non può svolgersi alcuna attività nè agricola nè antropica ed in ogni caso nessuna trasformazione del suolo, mentre nell'area di salvaguardia di cui allo stesso articolo eventuali interventi di trasformazione d'uso del territorio sono sottoposti alla previa autorizzazione dell'Amministrazione regionale.
- 4. L'eventuale mancato guadagno, derivante dal vincolo imposto dall'area di protezione assoluta, è risarcito al proprietario del terreno da parte del concessionario.
- 5. In caso di disaccordo tra le parti la Giunta regionale determina l'entità del risarcimento.

La mappa dei vincoli allegata al progetto delle aree sciabili e di sviluppo montano, contraddistinta dal codice "CRAS\_0\_D\_PG\_012\_1 Carta de Vincoli", recepisce cartograficamente anche le aree di protezione assoluta relative alle captazioni esistenti e già cartografate nel PRGC.

Si verifica dunque che nelle aree di tutela assoluta, anche presenti all'interno dell'Area Sciabile e di Sviluppo Montano, non si può svolgere alcuna attività né agricola né antropica ed in ogni caso nessuna trasformazione del suolo, mentre nell'area di salvaguardia, eventuali interventi di trasformazione d'uso del territorio sono sottoposti alla previa autorizzazione dell'Amministrazione Regionale.

#### 5.5. VINCOLI DETTATI DALLA SITUAZIONE VALANGHIVA


Per garantire la sicurezza e l'incolumità anche degli sciatori che si avventurano al di fuori dell'area sciabile dovrà essere predisposto un piano di gestione dei rischi che consiste sostanzialmente in due misure complementari:

- A. parte di territorio comunale al di fuori dell'area sciabile, a diretta responsabilità del sindaco protempore, dovrà essere monitorata anche avvalendosi anche dei bollettini emessi da ARPA Piemonte e facendo riferimento (non appena verrà portato a termine il suo iter redazionale) al Piano Protezione Civile sino all'emissione di ordinanze di divieto ad hoc quando la pericolosità risulti essere troppo elevata.
- B. Parte del territorio all'interno dell'area sciabile, a diretta responsabilità del gestore del comprensorio, che dovrà anch'esso monitorare le condizioni climatiche e del manto nevoso anche mediante l'ausilio della commissione valanghe qualora insediata ed avvalendosi anche dei bollettini emessi da ARPA Piemonte ed a necessità provvedere alla chiusura di parte o tutto il comprensorio segnalandone chiaramente la chiusura nei punti strategici.

In caso di istituzione della commissione locale valanghe, il sindaco ed i gestori dei vari comprensori nelle rispettive competenze, potranno avvalersi inoltre del notevole ausilio che quest'organo potrebbe assicurare, nulla esimendo alle responsabilità oggettive dei vari soggetti coinvolti (gestore all'interno dell'area sciabile, amministrazione comunale al di fuori delle aree sciabili).

Il gestori della stazioni, nell'espletamento delle proprie funzioni di valutazione in merito all'esposizione dell'area sciabile al rischio valanghe momentaneo, potrebbe inoltre avvalersi di figure professionali specializzate individuate tra i soggetti che abbiano conseguito apposito attestato di qualifica abilitante all'esercizio delle funzioni di responsabile della sicurezza valanghe [i corsi abilitanti ai fini della formazione teorico-pratica son quelli organizzati dall'Associazione Interregionale di coordinamento e documentazione per i problemi inerenti alla Neve e alle Valanghe (A.I.NE.VA.)] e che abbiano compiuto 21 anni. Tale figura professionale deve essere sempre reperibile durante il periodo di apertura degli impianti a fune e delle piste da sci.

A livello pratico, nei fulcri delle due stazioni turistico/sportiva nonché nelle aree di passaggio obbligato anche per gli escursionisti esterni per raggiungere le varie parti del comprensorio è prevista la predisposizione di un sistema informativo efficiente, che sia in grado di fornire una informazione diretta ed immediata sui rischi ed i pericoli legati principalmente a fenomeni valanghivi. Verranno di seguito descritti i due comprensori, di Lurisia e di Artesina, in maniera distinta.



CRAS\_0\_D\_PG\_001\_1 64

SEGNALAZIONE TERMINE AREE GESTITE

AVERTIMENTO PERICOLO

DIVIETO

## Comprensorio di Lurisia

I punti informativi, come visualizzati nella planimetria qui sopra riportata, sono individuati in:

- A. In prossimità della stazione di valle della Cabinovia Valle Asili Monte Pigna, che indichi i confini dell'Area Sciabile Gestita, gli eventuali pericoli ed i limiti oltre i quali l'accesso viene effettuato a proprio rischio e pericolo.
- B. In prossimità della stazione di monte della seggiovia Pian del Lupo, che indichi i confini dell'Area Sciabile Gestita.
- C. In prossimità della stazione di monte della sciovia Genzianella, che indichi la fine dell'Area Sciabile Gestita e dunque il limite oltre il quale l'accesso viene effettuato a proprio rischio e pericolo.

Al termine dei percorsi di risalita di cui sopra, in prossimità della cima del monte Pigna, dovranno essere installati appositi cartelli segnalatori indicanti chiaramente il termine dell'Area Sciabile e che rendano evidente l'assunzione di responsabilità da parte degli utilizzatori che intendano superare tale confine.

Nelle aree non classificate quali piste e ricomprese all'interno dell'area sciabile individuata, la pratica dello sci fuori pista dovrà essere regolata dal gestore degli impianti che potrà inibirla con apposita evidente segnalazione, ovvero implicitamente autorizzarla rimuovendo i cartelli segnalatori e le inibizioni fisiche all'accesso.

## Comprensorio di Artesina

I punti informativi si distinguono in due tipologie di cartello, una con indicazioni di Avvertimento/Pericolo, uno di Divieto.

I cartelli di avvertimento/pericolo, indicano in buona sostanza la fine dell'area di gestione diretta dell'area sciabile e il pericolo di utilizzo di aree o versanti soggette in particolare al pericolo valanghe, come visualizzati nella planimetria qui sopra riportata, sono individuati in:

- A. Stazione intermedia del sistema di arroccamento di Rastello, nei pressi dell'area Borrello
- B. Stazione di Monte della Seggiovia Rastello per il suo versante di destra.
- C. Fine dell'area sciabile sulla strada di servizio ed accesso del versante della valle Ellero.
- D. Presso la parte alta della Pista 29°, visto il pericolo di valanghe nel praticare eventuali fuoripista sul versante della valle Ellero.
- E. Presso la stazione di monte della sciovia doppia della Turra.
- F. Presso la stazione id valle della Sciovia Cima Durand a Colla Bauzana

I cartelli di divieto verranno utilizzati invece durante la stagione invernale per inibire in maniera specifica dei tracciati o percorsi soggetti a rischio valanghe, che sono individuati in:

A. Imbocco del "Sentiero dei Partigiani".

Al termine dei percorsi di risalita di cui sopra, in prossimità della cima del monte Pigna, dovranno essere installati appositi cartelli segnalatori indicanti chiaramente il termine dell'Area Sciabile e che rendano evidente l'assunzione di responsabilità da parte degli utilizzatori che intendano superare tale confine.

Nelle aree non classificate quali piste e ricomprese all'interno dell'area sciabile individuata, la pratica dello sci fuori pista dovrà essere regolata dal gestore degli impianti che potrà inibirla con apposita evidente segnalazione, ovvero implicitamente autorizzarla rimuovendo i cartelli segnalatori e le inibizioni fisiche all'accesso.

DEFINIZIONE DELLE AREE SCIABILI E DI SVILUPPO MONTANO

COMUNE DI ROCCAFORTE MONDOVI"

ai sensi dell'art. 4 della Legge Regionale 2/2009

Relazione Illustrativa

## 6. USI CIVICI

Appurato che il comune di Roccaforte Mondovì ha effettuato nel 2011 la ricognizione sui gravami derivanti dall'imposizione dell'uso civico, risulta agli atti che buona parte dei terreni comunali su cui insite, alle quote più elevate, l'area sciabile e di sviluppo montano individuata risultano esserne gravati.

L'individuazione dei mappali gravati da uso civico scaturita dalla ricognizione del 2011 in rapporto con gli areali che individuano le varie aree che compongono la proposta di Aree Sciabili, è riportata nel dettaglio grafico all'interno della Tavola contraddistinta dal codice CRAS 0 D PG 012 1 | Cartografia dei Vincoli.

Resta dunque inteso che ogni intervento di modifica e/o trasformazione dello stato dei luoghi nelle aree gravate da uso civico dovrà seguire le procedure previste dalla normativa vigente in materia di uso civico, nonché del vincolo paesaggistico collegato all'uso civico ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. e del P.P.R. Regione Piemonte.